

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4885 e 4886-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE III**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (n. 4886)

ALLEGATO 3-II

PARTE III

Dall'articolo 62 all'articolo 72

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nelle parti successive)*

INDICE

Disegno di legge n. 4885

- articolo 29(*)	<i>Pag.</i>	3
- articolo 62	»	5
- articolo 63	»	51
- articolo 64	»	61
- articolo 65	»	93
- articolo 66	»	102
- articolo 67	»	103
- articolo 68	»	106
- articolo 69	»	165
- articolo 70	»	168
- articolo 71	»	173
- articolo 72	»	178

(*) *Gli emendamenti all'articolo 29, precedentemente accantonati, sono pubblicati, con il rispettivo esito nel presente fascicolo.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4885**Art. 29.****29.4** (Nuovo testo)**Accolto**

IL GOVERNO

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della legge 24 febbraio 1992 n. 225 interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al successivo comma possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al precedente comma 9 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonchè autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verificano circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio de-

creto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni dal comma 8 ovvero quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.

Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1977 n. 434, e precedente modificazioni si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001».

29.48

Precluso

Art. 62.**62.1****Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 100 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 500;

2002: - 500;

2003: - 500.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

62.2**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a venti volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a venti volte il trattamento minimo INPS.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 500;
2002: - 500;
2003: - 500.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

62.3

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a cinque volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo di trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.4

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatico delle pensioni è pari all'ultimo coefficiente di svalutazione accertato dall'ISTAT».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.5

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole da: «secondo il meccanismo» fino alla fine del comma, con le altre: «nella misura del 100 per cento».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

62.6

TONIOLLI, ASCIUTTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1998, n. 448» aggiungere: «nella misura del 100 per cento per tutti i trattamenti pensionistici».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.7

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, voce. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.8**Dichiarato inammissibile**

MONTAGNA

Al comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, dopo le parole: «dell'articolo 41, se determinabili» aggiungere: «diversamente ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

62.9**Respinto**

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato».

62.10**Respinto**

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato».

62.11**Respinto**

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione,

o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS, l'INPDAP e l'ENPALS».

62.12

Respinto

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS».

62.13

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: «agli operatori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «ai pescatori, singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250».

Conseguentemente, all'articolo 125 tabella C, voce: Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.16

Dichiarato inammissibile

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) il minimo di pensione, la pensione sociale, l'assegno sociale e l'indennità agli invalidi civili, sono aumentati di 200.000 lire nette mensili;

b) i titolari di pensione con il minimo cristallizzato, acquisiscono il diritto all'aumento del minimo in base al reddito percepito nell'anno precedente;

c) resta cristallizzato l'importo *quo ante* - pari a 1,2 volte l'assegno sociale relativo all'importo 1999 - per il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

62.19

Dichiarato inammissibile

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura minima dei trattamenti pensionistici di coloro che ricadono nelle condizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni è fissato in lire 800.000 mensili, al netto di qualsiasi ulteriore imposizione. Detta soglia è elevata a lire 900.000 nel 2002 e a lire 1.000.000 nel 2003.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.20**Dichiarato inammissibile**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura minima dei trattamenti pensionistici di coloro che ricadono nelle condizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni è fissato in lire 800.000 mensili, al netto di qualsiasi ulteriore imposizione. Detta soglia è elevata a lire 900.000 nel 2002 e a lire 1.000.000 nel 2003.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**62.17****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire 80.000 mensili con le seguenti: lire 160.000 mensili.**Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: lire 100.000 mensili con le seguenti: lire 200.000 mensili.***Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****62.15****Dichiarato inammissibile**

PELELLA, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione principale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modifiche: Ministero del tesoro, del bilancio:

2001: - 80.000;

2002: - 80.000;

2003: - 80.000.

62.14**Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione principale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 20.000;

2002: - 9.000;

2003: - 9.000.

62.21**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure di cui al precedente comma 3 si estendono anche ai titolari di pensioni di reversibilità».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.22**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more di riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche nelle forme sostitutive o esclusive della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficino dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione una tantum, dell'importo annuale percepito, di lire 250.000».

(Copertura predisposta con l'emendamento all'articolo 2, comma 9-bis, presentato dal Gruppo).

62.23

Respinto

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Sono altresì esonerati dall'assicurazione i coltivatori diretti che, raggiunta l'età pensionabile e liquidata la pensione, continuano a condurre l'azienda agricola ricadente in zona montana"».

Segue compensazione Lega Nord Padania n. 1, 3, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

62.24

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«1. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.

2. L'assegno integrativo è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dall'articolo 1, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.

3. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione, all'INPS, della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito anche in relazione all'entrata in vigore di successive leggi di riordino del sistema pensionistico».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia 1 (v. emend. 1.0.1).

62.25**Respinto**

MORO, TIRELLI, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli internati militari (IMI) che abbiano prestato lavoro coatto nei campi di concentramenti tedeschi, ad integrazione della pensione di guerra ed in conformità alla legge 8 agosto 2000, n. 236, è concessa un'integrazione pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. L'assegno vitalizio è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda di cui all'articolo 2 della legge n. 791 del 1980, dei cittadini italiani deportati che non hanno potuto fruire del beneficio perchè decaduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**62.26****Respinto**

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inserire il seguente:

"6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestano servizio alle dipendenze di aziende agricole"».

Segue compensazione Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**62.27****Respinto**

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trat-

tamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.28

Respinto

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 23 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in fine, il seguente periodo: "Il lavoratore ha comunque diritto alla liquidazione del trattamento più favorevole da parte dell'ente previdenziale erogatore"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.29

Respinto

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia, non prima dei 6 mesi precedenti la maturazione del diritto al pensionamento, due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.30

Respinto

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il lavoratore ha comunque diritto alla liquidazione del trattamento più favorevole da parte dell'ente previdenziale erogatore».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.31**Respinto**

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.32**Respinto**

ROSSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, all'articolo 10, comma 3, lettera f), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", diversamente, da esse si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.33**Accolto**

MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n.932 ha già riconosciuto l'assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti

ai perseguitati politici antifascisti e razziali dalla competente commissione».

62.34**Respinto**

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere i commi 7 e 8.

62.35**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.36**Respinto**

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo».

Seguono compensazione Lega Nord Padania da n. 1 a 12 (v. emend. 2.40).

62.37**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n.324, e successive modificazioni, si applicano al personale collocato a riposto successivamente alla data del 1° gennaio 1995.

Seguono compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.38**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-ter. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va al 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.39**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-quater. Al personale collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1995 e che non ha ottenuto i benefici di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applicano, in quanto non goduti, i benefici di cui all'articolo 2, comma 12, 13 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.41**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. Il comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

Seguono compensazioni dal Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.42**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*septies*. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.43**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*nonies*. Il trattamento di pensione sociale stabilito dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, alle condizioni ivi previste, si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ai cittadini italiani privi di reddito e di mezzi di sussistenza, residenti all'estero. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è acceso il conto per le pensioni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo della presente legge. Ai fini della presente legge, lo Stato provvede annualmente alla intera copertura del conto di cui all'articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 1, ciascun cittadino italiano residente all'estero, documentando la mancanza di reddito e di mezzi di sus-

sistenza, presenta domanda su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.44

Respinto

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti minimi di legge, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dal 5 per cento annuo».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.45

Dichiarato inammissibile

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.46**Respinto**

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "5 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "a condizione che gli stessi lavoratori extracomunitari abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni"».

62.47**Respinto**

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sopprimere il secondo periodo».

62.48**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 21 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, su domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo. L'assegno integrativo è reversibile ed aggiutivo, nei limiti previsti dall'articolo 1, all'importo in pagamento non è assorbibile dell'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione, all'Inps, della relativa domanda e costituisce condizioni di diritto acquisito fino all'entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.49**Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorchè non formalizzate con decreto di accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono implicitamente soggette alla normativa previdenziale ante legge n. 335 del 1995.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.50**Respinto**

DUVA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle Avvocature istituite presso ciascun Ente.

Nei casi di insufficienza o mancanza di Avvocature interne l'attività di cui sopra sono assicurate dalle Avvocature esistenti presso altri Enti del comparto, mediante convenzione onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle Avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

62.51**Respinto**

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "che abbia prestato nonmeno di 40 anni di servizio effettivo" sono sostituite dalle seguenti: "che sia in possesso della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, in vigore al momento della cessazione

dal servizio, o, almeno, dei requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.52**Respinto**

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-ter. Al comma 7 dell'articolo 7 del decretollegislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "è limitata al periodo residuale dei cinque anni decorrenti dal momento di cessazione del servizio e, comunque ha termine al compimento del sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle parole "decorre dal momento della cessazione dal servizio e per la sua durata si applica il comma 2 del medesimo articolo 7"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.53**Respinto**

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-quater. La richiesta di collocamento in ausiliario di cui ai commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 da parte del personale già in pensione deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.54**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma

9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6 sostituito, il periodo "e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro" è soppresso. Al successivo comma 6-*bis* sostituito, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole "Le predette pensioni" sono sostituite dalle parole "Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.55

Dichiarato inammissibile

LORETO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi", sono aggiunte le parole: "i trattamenti pensionistici di guerra".

L'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato».

62.56

In parte dichiarato inammissibile, in parte accantonato

DE LUCA Michele, MARINO, PELELLA, MONTAGNINO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Le cooperative sociali, di cui alla lettura *a*) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative, operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, applicano le retribuzione convenzionale, stabilita per l'attività esercitata e per l'ambito territoriale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, alla generalità dei loro soci lavoratori, a prescindere dal luogo di prestazione dell'attività lavorativa.

14-*ter*. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni volontariamente versate su retribuzioni superiori a quelle convenzionali, di cui al comma precedente, per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 7.000;

2002: - 7.000.

2003: - 7.000.

62.57

Dichiarato inammissibile

MANZELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*sexies*. All'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sostituire la parola "lavorativa" con le parole "di servizio"».

62.58

Respinto

FERRANTE, PIZZINATO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*sexies*. L'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della suddetta legge cessa l'iscrizione obbligatoria all'ENASARCO per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 196, della medesima legge.

14-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo dei contributi versati precedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di recupero dei contributi versati a far data dall'entrata in vigore della legge medesima».

62.59

Respinto

DUVA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. All'articolo 6, comma 6, lettera b) della legge 18 novembre 1998, n. 415, dopo le parole "che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista", aggiungere le seguenti: "Detto contributo non è dovuto per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbliga-

toria per l'invalidità, vecchia e i superstiti ovvero a gestioni sostitutive della stessa».

62.60**Dichiarato inammissibile**

MISSERVILLE, CIMMINO, NAVA, MUNDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. Nel caso dimorte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3 e 2, comma 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 per le rate non ancora scadute si considera estinto».

62.61**Respinto**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai soggetti pensionati anteriormente al 1° gennaio 1988 la quota di pensione calcolata sulla base dei criteri previsti nello stesso articolo spetta dalla data di decorrenza originaria della pensione, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la prescrizione dei ratei di pensione».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.62**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai soggetti pensionati anteriormente al 1° gennaio 1988 la quota di pensione calcolata sulla base dei criteri previsti nello stesso articolo spetta dalla data di decorrenza originaria della pensione, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la prescrizione dei ratei di pensione».

62.63**Respinto**

RIPAMONTI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Le cooperative di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo nonchè in settori ed ambiti territori per i quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base delle retribuzione determinata secondo le norme stabilite per i lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile.

14-ter. L'operazione di cui al comma precedente è vincolante per tutti i soci della cooperativa sociale. Essa ha effetto dal mese successivo a quello d'adozione della relativa delibera da parte degli organi statuari, deve essere notificata entro tale mese agli enti previdenziali e non può essere revocata prima della scadenza di un triennio.

14-quater. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, per i periodi anteriori alla data di entrate in vigore della presente legge».

62.64**Respinto**

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per le finalità di cui alla legge n. 46 del 1997, è autorizzata la spesa per di lire 30 miliardi per il 2001, 60 miliardi per il 2002 e 100 miliardi per il 2003.

Compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**62.65****Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. all'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 dopo

le parole: "agli operai agricoli" sono aggiunte le seguenti: "ai pescatori singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 a decorrere dal 2001"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.66

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 1999»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2001»;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.67

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.68**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 14, il seguente comma:

«14-bis. L'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai soggetti pensionati anteriormente al 1° gennaio 1988 la quota di pensione calcolata sulla base dei criteri previsti nello stesso articolo spetta dalla data di decorrenza originaria della pensione, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la prescrizione dei rateri di pensione».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.69**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. A decorrere dall'anno 2001 le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere prevalentemente risarcitorio e sono esenti per il 50 per cento dell'importo dall'IRPEF.

Compensazione del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.70**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.71**Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente comma 15:

«15. Il personale dell'ex-carriera direttiva facente capo alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, che non abbia raggiunto il limite massimo d'età per il pensionamento e sia stato collocato in quiescenza a domanda negli anni 1998, 1999 e 2000 dopo quaranta anni di servizio utile prestato, può a domanda chiedere la riammissione in servizio per la sede di provenienza».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.72**Dichiarato inammissibile**

VERALDI, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente comma:

«15. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici-IPOST a far tempo dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica-INPDAP, gestore del Fondo credito per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, all'IPOST, della somma di lire 250 miliardi».

A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene costituito in seno all'Istituto Postelegrafonici la gestione separata per l'erogazione dell'Indennità di Buonuscita spettante, per i periodi lavorativi fino al 27 febbraio 1998, al personale delle Poste Italiane S.p.A., liquidata sulla base dell'ultimo stipendio in godimento da ciascun lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Resta a carico di tutti i lavoratori, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. delle Poste Italiane S.p.A., il contributo dovuto all'Istituto Postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, nr. 1082 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'onere differenziale tra la disponibilità finanziaria annuale riferita alla gestione stessa e le somme necessarie alla liquidazione delle Indennità di Buonuscita spettante a ciascun lavoratore è posto a carico del Ministero del Tesoro, che per ciascun anno finanziario e sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Postelegrafonici, iscrive la spesa nello stato di previsione del proprio bilancio. Le somme necessarie per le liquidazioni delle Indennità di Buonuscita devono essere versate all'Istituto Postelegrafonici

in forma anticipata nell'esercizio finanziario di riferimento ed eventuali somme residue saranno compensate con il successivo esercizio finanziario.

A decorrere dal 01/01/2001 è soppressa la gestione commissariale istituita, ai sensi del comma 6 lettera a) dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, nr.449, con decreto ministeriale del 4 novembre 1999, e la stessa provvede al trasferimento all'Istituto postelegrafonici del patrimonio di detta gestione e delle passività e attività ad essa facenti capo».

62.73

Ritirato

IL GOVERNO

All'articolo 62 è aggiunto il seguente comma:

Al fine di assicurare alle Poste italiane S.p.A. le somme necessarie alla liquidazione dell'indennità di buonauscita maturate fino al 27 febbraio 1998 spettante a ciascun lavoratore, è posto a carico del Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, l'eventuale differenza tra l'ammontare delle indennità annualmente erogate e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST.

62.74

Dichiarato inammissibile

BATTAFARANO, DUVA, PELELLA, GRUOSSO

Al comma 9, sostituire il periodo da: «in occasione», fino a: «anni successivi» con il seguente:

Con decorrenza 1° gennaio 1999, i valori del PIL, che l'ISTAT pubblica e comunica entro il 30 aprile di ogni anno all'Unione Europea ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 2223 del giugno 1996, devono essere utilizzati per la determinaizone del tasso annuo di capitalizzazione».

62.75

Dichiarato inammissibile

GRUOSSO, DUVA, BATTAFARANO, PELELLA

1. «Per gli iscritti alle forme esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria, cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 2001, la pensione ordinaria di vecchiaia decorre, a domanda, dal primo giorno del mese suc-

cessivo a quello nel quale l'iscritto ha compiuto l'età pensionabile, previa risoluzione rapporto di lavoro e maturazione dei requisiti contributivi previsti dalle specifiche disposizioni di legge.

2. La pensione di anzianità, fermi restando i requisiti per il diritto e i termini di accesso previsti dalle disposizioni di legge vigenti, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

3. Dalla medesima data del 1° gennaio 2001, al personale civile e militare dello Stato e al personale comunque iscritta a forme pensionistiche cui si applica il testo unico delle pensioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1.092, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 38 della legge 22 novembre 1962, n. 1.646».

62.76

Respinto

PELELLA, BATTAFARANO, DUVA, GRUOSSO

Al comma 15, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «31 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2001»

62.77

Dichiarato inammissibile

BATTAFARANO, DUVA, GRUOSSO, PELELLA

Aggiungere i seguenti commi:

«1. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sono riaperti entro la scadenza perentoria di 180 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presentazione di cui al comma 1 deve essere corrisposta entro il 30 giugno 2002, con le modalità già previste dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle somme liquidate si applica, altresì, quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della citata legge n. 87 del 1994.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, va interpretato nel senso che, per rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento, giuridicamente non esauriti, sono da intendere anche quelli di coloro i quali, con istanza in sede amministrativa, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale del diritto, avevano esplicitamente chiesto che venisse loro commutata l'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita o analogo trattamento.

4. Il trattamento di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, viene applicato anche ai dipendenti che sono cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, cioè a coloro per i quali tale data rappresenta l'ultimo giorno di permanenza in servizio.

5. La misura del 60 per cento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si intende quale base di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui agli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e va rapportata all'80 per cento. Analoga percentualizzazione va operata per i trattamenti di fine servizio del personale già iscritto all'Ipost ed al personale delle Ferrovie il cui trattamento è disciplinato dall'articolo della legge 829 del 1973.

62.78

Respinto

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

All'articolo 25 della legge 24 dicembre 1973 n. 1092 sostituire le parole: «operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici», con le parole: «personale impiegatizio o operaio impiegato presso polverifici o enti in cui si presti lavoro insalubre».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.79

Respinto

VERALDI, MONTAGNINO, ERROI

Aggiungere il seguente comma:

«15. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici-IPOST a far tempo dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica-INPDAP, gestore del Fondo credito per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, all'IPOST, della somma di lire 250 miliardi».

62.80**Dichiarato inammissibile**

DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA, MISSERVILLE

Aggiungere il comma:

«La retribuzione aggiuntiva allo stipendio tabellare prevista per i componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica con qualifica di dirigente dello Stato, costituisce retribuzione di posizione».

62.81**Accolto**

PELELLA, PIZZINATO, RECCIA, MARINO, AZZOLLINI, CASTELLANI Carla, TAROLLI, VEGAS

Aggiungere il seguente comma:

«I pescatori autonomi che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 9 della legge 335/1995, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto».

62.0.1**Dichiarato inammissibile**

LORETO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del dante causa" sono sostituite con: "entro i termini di cui all'articolo 100 del decreto d el Presidente della Repubblica, 23 dicembre 1978, n. 915"».

62.0.2**Dichiarato inammissibile**

LORETO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

1. Nei casi in cui una disposizione legislativa o regolamentare disciplini una fattispecie o attribuisca benefici o agevolazioni ad un soggetto o al suo nucleo familiare facendo riferimento ad una determinata percentuale d'invalidità, senza indicare la corrispondenza con le categorie di cui alle Tabelle A e B del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, si applica la seguente scala di equivalenza:

- 1° categoria = 100% d'invalidità;
 - 2° categoria = 90-99% d'invalidità;
 - 3° categoria = 80-89% d'invalidità;
 - 4° categoria = 70-79% d'invalidità;
 - 5° categoria = 60-69% d'invalidità;
 - 6° categoria = 50-59% d'invalidità;
 - 7° categoria = 40-49% d'invalidità;
 - 8° categoria = 30-39% d'invalidità;
- indennità una tantum Tabella B = 20-29% d'invalidità.

La documentazione rilasciata dagli organi competenti del Ministero del tesoro in ordine alle invalidità che danno titolo alla pensione di guerra ha valore di certificazione sanitaria a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano nei confronti dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e in genere di qualsiasi ente pubblico.

62.0.3**Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2001, la lettera *b*) dell'articolo 6, comma 1, del decretollegge 12 settembre 1973, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma

1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, è sostituita dalle seguenti: *b)* nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto *a)*, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge superiore a sei volte l'ammontare annuo del trattamento minimo, di cui alla lettera precedente; *c)* fermo restando il limite di reddito proprio, l'integrazione al trattamento minimo è attribuita nella misura integrale, in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo non superiore a quattro volte, mentre è attribuita nella misura del 70 per cento, in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro e non eccedente cinque volte, e nella misura del 40 per cento, in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a cinque e non eccedente sei volte, l'ammontare annuo del trattamento minimo medesimo.».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2001: - 100 miliardi;
2002: - 100 miliardi;
2003: - 100 miliardi.

62.0.4

Dichiarato inammissibile

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Reversibilità dell'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ)

1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, deve essere interpretato nel senso che l'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni generali vigenti in tema di reversibilità, di ex deportati aventi diritto all'assegno diretto, ancorché non abbiano fatto domanda o, comunque, non abbiano fruito del beneficio.»

Conseguentemente, alla Tabella ,4, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni.

2001: - 500;
2002: - 500;
2003: - 500.

62.0.5**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

PIZZINATO, PELELLA, DONDEYNAZ, MARINO

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:***«Art. 62-bis.**

«1. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1.2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1.225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e di 1.25 se superiore.....».

Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000».

62.0.6**Dichiarato inammissibile**

LORETO

*Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.**

Alla lettera *b*) del Comma 3 dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1990, n. 231, aggiungere: «il beneficio di cui sopra è esteso ai colonnelli posti in ausiliaria per limiti di età, qualora all'atto del collocamento in detta posizione possano vantare una anzianità di servizio tale che, sommata al periodo trascorso in ausiliaria, corrisponda al minimo di richiesto (venticinque anni) per conseguire il diritto all'omogeneizzazione».

62.0.7**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, primo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 333.360 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. L'adeguamento con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 3, quarto comma, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 167.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 e relative proiezioni per gli anni successivi, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1, dell'articolo 87.

62.0.8**Dichiarato inammissibile**

MICELE

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che, avendo presentato istanza per essere nominati Giu-

dice di pace, hanno cessato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, l'attività lavorativa e che hanno richiesto ed ottenuto la riammissione in servizio, si applicano le norme di cui all'art. 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il periodo intercorrente tra la cessazione del servizio e l'eventuale riammissione non ha effetti sulla continuità del rapporto di impiego ed è considerato, ai fini del trattamento economico e previdenziale, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.

3. Ai dipendenti di cui al comma 1 non si applica, in ogni caso, l'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680».

62.0.9

Respinto

BATTAFARANO, BESOSTRI, DUVA, CIONI, GUBERT

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettiva, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità mensile di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro, valutano, con specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b)* della suddetta legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile davanti al giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione;

d) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi dell'attività lavorativa;

e) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido.

2. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, l'estensione dei benefici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, senza necessità di

visita presso le commissioni mediche presso le ASL, ad altre gravi patologie irreversibili risultanti da specifici esami.

Consequentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap 7051):

2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.

62.0.10

In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, MONTAGNINO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

«1. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1.2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1.225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e di 1.25 se superiore a tale limite.

Consequentemente alla Tabella A apportare le seguenti modifiche:
Ministero del tesoro:

2001: - 2.200;
2002: - 2.400;
2003: - 2.400.

62.0.11**Respinto**

PELELLA

Dopo l'articolo 62, inserire seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche)

«1. Il termine di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 31 marzo 2001».

62.0.12**Respinto**

MACERATINI, BUCCIERO, PONTONE, CARUSO, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, PEDRIZZI, COLLINO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Seguono compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.0.13**Respinto**

MACERATINI, BUCCIERO, PONTONE, CARUSO, SILIQINI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, PEDRIZZI, COLLINO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli atti di cui al comma 1, il cui patrimonio direttamente investito in immobili, si applica il regime tributario di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. In tal caso, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura dello 0,50 per cento.

Seguono compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.0.14**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie)

1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, relativi al personale dipendente dai concessionari della riscossione, l'utilizzo dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, deve intendersi riferito a quello relativo alla gestione separata del trattamento

di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 1, n. 2 della legge n. 377 del 1958.

2. La disposizione di cui al comma che precede è subordinata all'emanazione del decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, indicato all'articolo 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, da attuarsi entro e non oltre il 31 marzo 2001.

Seguono compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

62.0.15

Respinto

BALDINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Alla fine dell'articolo 2 del decreto-legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Il calcolo dell'onere per il riscatto degli anni di laurea previsto dai commi precedenti del presente articolo è ridotto del 50 per cento. Un'ulteriore riduzione del 25 per cento prevista per coloro che hanno un'anzianità contributiva superiore ai 25 anni di versamento».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.0.16

Respinto

MONTAGNINO, BEDIN, PALUMBO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. A seguito di intese stipulate presso il Ministero del lavoro e su richiesta dei lavoratori, gli istituti previdenziali autorizzano i datori di lavoro interessati ad assumere per un massimo di 5 anni l'onere contributivo per la prosecuzione volontaria all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni sostitutive della stessa. Per la ca-

tegoria dei dirigenti, in luogo dell'intesa ministeriale, va depositato presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il verbale di risoluzione del rapporto di lavoro contenente la suddetta richiesta.

Il lavoratore allega alla domanda presentata all'istituto previdenziale specifico impegno di assunzione dell'obbligo contributivo da parte del proprio datore di lavoro. Quest'ultimo in caso di mancato adempimento dell'obbligo contributivo in questione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 59, comma 22, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

62.0.17**Respinto**

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni privilegiate)

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta o tributo.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

62.0.18**Dichiarato inammissibile**

MORO, TIRELLI

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza del personale addetto alle esattorie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, sono, inoltre, obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni:

a) il personale dipendente dai soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) coloro che esercitano attività complementari e/o accessorie apaltabili relative ai servizi esattoriali e ai servizi di cui alla precedente lettera a);

c) il personale comunque comandato o distaccato da altre aziende purché il rapporto di lavoro sia di fatto continuativo e subordinato alle direttive dell'azienda in cui opera.

2. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 8 e 9, comma 1, della legge 377/58.

62.0.19

Dichiarato inammissibile

VERALDI, FIORINO, NAPOLI Roberto, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene costituito in seno all'Istituto Postelegrafonici la gestione separata per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, per i periodi lavorativi fino al 27 febbraio 1998, al personale delle poste italiane spa, liquidata sulla base dell'ultimo stipendio in godimento da ciascun lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

2. Resta a carico di tutti i lavoratori, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. delle poste italiane s.p.a., il contributo dovuto all'Istituto Postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1082 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'onere differenziale tra la disponibilità finanziaria annuale riferita alla gestione stessa e le somme necessarie alla liquidazione delle indennità di buonuscita spettante a ciascun lavoratore è posto a carico del Ministero del tesoro, che per ciascun anno finanziario e sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto postelegrafonici, iscrive la spesa nello stato di previsione del proprio bilancio. Le somme necessarie per le liquidazioni delle Indennità di buonuscita devono essere, versate all'Istituto postelegrafonici in forma anticipata nell'esercizio finanziario di riferimento ed eventuali somme residue saranno compensate con il successivo esercizio finanziario.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa la gestione commissariale istituita, ai sensi del comma 6 lettera a) dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con decreto ministeriale del 4 novembre 1999, e la stessa provvede al trasferimento all'Istituto postelegrafonici del patrimonio di detta gestione e delle passività e attività ad essa facenti capo».

62.0.20**Dichiarato inammissibile**

MILIO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Dopo il comma 13, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è aggiunto il seguente comma 13-bis: "A valere per i periodi successivi al 31 dicembre 2000, ai lavoratori di cui al precedente comma è applicato il sistema contributivo ai sensi delle vigenti normative. La relativa pensione risulterà determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 2000, calcolata con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla disciplina in vigore precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità di servizio calcolate secondo il sistema contributivo".

2. il comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è modificato come segue: "il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat, relativa all'anno solare immediatamente precedente."

3. il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti, iscritti all'Ago e alle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva e di una età anagrafica che, sommate insieme, diano la cifra di 94 a decorrere dal 1° gennaio 2001, a 97 a decorrere dal 1° gennaio 2003, a 100 con decorrenza 1° luglio 2004;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, a prescindere dall'età anagrafica, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo parziale secondo le vigenti disposizioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare il 133 per cento della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno;

c) i medesimi requisiti di cui alla precedente lettera b) con conseguente corresponsione della pensione maturata, possono essere fatti valere dal lavoratore al momento della cessazione del diritto alla indennità di mobilità, prevista dalle vigenti disposizioni.

4) Per i lavoratori autonomi iscritti all'Ago il diritto alla pensione di anzianità di consegue al raggiungimento di requisiti di età e di anzianità contributiva la cui somma dia luogo alla cifra di 98 dal 1° gennaio 2001 e di cento dal 1° luglio 2002.

5) A coloro che si trovino in regime di prosecuzione volontaria, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano, se più favorevoli, le normative previgenti.

6) Con uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese ad individuare, in quanto compatibili con le caratteristiche del lavoro autonomo, le mansioni considerate particolarmente usuranti, i soggetti a cui riconoscere benefici equipollenti a quelli riconosciuti ai lavoratori dipendenti nonché le conseguenti modalità di copertura in armonia con quanto stabilito per i lavoratori dipendenti.

7) Con uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme che stabiliscano le modalità e i criteri di un correttivo da applicarsi alle pensioni di anzianità e determinato sulla base di principi attuariali riferiti alla aspettativa di vita al momento della quiescenza. Tali criteri e modalità sono sottoposti a revisione decennale mediante decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quelli del tesoro e della funzione pubblica.

8) Con uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme che stabiliscano le modalità e i criteri della tassazione separata delle prestazioni pensionistiche, applicando aliquote progressive che prevedano una diminuzione del prelievo sulle prestazioni inferiori all'importo pari a tre volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed un incremento del prelievo per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo.

9) È abrogato il comma 19 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

10) Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335, le parole «di cui al comma 19» sono sostituite con le parole «di vecchiaia»; la parola «cinquantasettesimo» è sostituita con la parola «sessantesimo».

La tabella A di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa ai coefficienti di trasformazione del montante individuale in ragione dell'età anagrafica dell'assicurato al momento del pensionamento, è modificata in rapporto ai nuovi limiti flessibili previsti per il pensionamento di vecchiaia (da 60 a 65 anni).

11) Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti delegati rivolti ad individuare forme e modalità di aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* uniformità delle retribuzioni di riferimento; *b)* modulazione dell'adeguamento in rapporto ai livelli pensionistici al fine di favorire i trattamenti più bassi; *c)* individuazione della percentuale di rivalutazione in modo da realizzare un aggancio parziale alle dinamiche retribu-

tive e modulato all'effettivo importo della pensione. Le relative norme troveranno comunque applicazione graduale a partire dal 1° gennaio 2002.

12) A far tempo dal 1° gennaio 2002 il trattamento previsto per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'assicurazione generale obbligatoria e ai regimi sostitutivi ed esclusivi, è elevato a lire un milione mensili per tredici mensilità. Nel determinare il nuovo importo, l'ente previdenziale include gli eventuali altri trattamenti previdenziali e assistenziali, di natura pubblica e obbligatoria, erogati agli interessati, facendo comunque salve le prestazioni corrisposte a fronte di un handicap o di una invalidità o malattia professionale.

13) A far tempo dal 1° gennaio 2002 il trattamento previsto per i titolari di pensione sociale è elevato a lire ottocentomila mensili per tredici mensilità. Per la determinazione del nuovo importo si applica quanto previsto al precedente punto 1.

14) Il contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 9-*bis* della legge 1° giugno 1991 n. 166, si applica, al posto della contribuzione ordinaria, anche alle quote di retribuzione riconosciute, in sede di contrattazione aziendale, a titolo di miglioramento della produttività e della efficienza produttiva, erogate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

15) Le quote di cui al comma precedente, gravate della sola contribuzione di solidarietà di cui all'articolo 9-*bis* della legge 1° giugno 1991 n. 166, possono essere devolute a un fondo pensione in aggiunta alle quote di finanziamento previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1995 n. 335, con applicazione del trattamento tributario previsto dal successivo comma 3 dello stesso articolo 11 della predetta legge.

16) Nel corso del triennio 2001-2003, il Governo, avvalendosi del nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335, tenendo conto dei risparmi realizzati per effetto delle misure introdotte dalla presente legge, con DPCM su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, sentite le parti sociali, provvede a rideterminare, annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, le aliquote contributive in ragione dei minori oneri sostenuti in ciascuna gestione, al netto degli apporti dello Stato.

17) Il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, anche mediante la fusione di enti, l'incorporazione di funzioni e compiti;

b) il risanamento dei bilanci, anche mediante l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 104/1996;

c) provvedimenti correttivi della contribuzione e misure rivolte a realizzare economie di gestione nonché rapporti equilibrati tra contributi e prestazioni;

d) soppressione di enti;

e) eliminazioni delle duplicazioni di trattamenti pensionistici, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

f) separazione dei compiti di indirizzo da quelli di gestione e amministrazione dei relativi organi.

18) È soppresso il comma 2 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

19) Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, come integrato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono aggiunte le seguenti parole: «i fondi costituiti ai sensi del presente articolo sono altresì aperti all'adesione dei soggetti destinatari di forme di previdenza complementare che optino di avvalersi della iscrizione a un fondo aperto, ancorché in possesso delle condizioni per aderire a un fondo pensione istituito in sede di contrattazione collettiva.»

20) Ai lavoratori che optino per l'adesione a un fondo aperto è riconosciuto il diritto di disporre integralmente delle quote di accantonamento annuali di TFR, maturate successivamente alla iscrizione dei lavoratori predetti a un fondo aperto di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124. Le modalità applicative sono disposte, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica.

Art. 63.**63.1****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sostituire le parole da: «una maggiorazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «un aumento di lire 200.000 mensili».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

63.2**Respinto**

MORO, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «25.000 mensili» con le seguenti: «50.000 mensili» e le parole: «40.000 mensili» con la seguente: «80.000».

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

63.3**Respinto**

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a lire 25.000» con le seguenti: «pari a lire 50.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

63.4**Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «inferiore a settantacinque anni» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge» e, alla fine del comma, aggiungere le seguenti: «alla medesima data».

63.5**Respinto**

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «a lire 40.000» con le seguenti: «a lire 70.000».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**63.6****Accolto**

IL RELATORE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1».

63.7**Respinto**

MARINO, MANZI, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, dopo le parole: "dei redditi di qualsiasi natura" aggiungere le seguenti: "con esclusione del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale"».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

decreto-legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - capitolo 1990):

2001: - 15.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;

legge n. 468 del 1978 riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– articolo 9-ter fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondo di riserva - capitolo 4355):

2001: – 50.000;

legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:

– articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - capitolo 2504/p):

2001: – 25.000;

2002: – 25.000;

2003: – 25.000;

– articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - capitolo 2504/p):

2001: – 25.000;

2002: – 25.000;

2003: – 25.000;

decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

– articolo 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - capitolo 2501):

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000;

legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

– articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti - capitolo 2815):

2001: – 90.000;

2002: – 90.000;

2003: – 90.000;

legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - capitolo 2060):

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000;

decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - capitolo 1940/p):

2001: - 60.000;
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;

decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):

2001: - 200.000;
2002: - 220.000;
2003: - 220.000;

legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

- articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 - Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali - capitolo 2717/p):

2001: - 35.000;
2002: - 35.000;
2003: - 35.000;

decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capitoli 1654, 1655; 2.2.14 - Agenzia delle entrate - capitolo 7051):

2001: - 150.000;
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;

- articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 - Agenzia del demanio - capitoli 1657, 1658; 2.2.15 - Agenzia del demanio - capitolo 7052):

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000;

- articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio - capitoli 1660, 1661; 2.2.16 - Agenzia del territorio - capitolo 7053):

2001: - 40.000;
2002: - 40.000;
2003: - 40.000;

– articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 - Agenzia delle dogane - capitoli 1663, 1664; 2.2.17 - Agenzia delle dogane - capitolo 7054):

2001: – 60.000;
2002: – 60.000;
2003: – 60.000;

legge n. 287 del 1990: norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

– articolo 10, comma 7: somme da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - capitolo 2850):

2001: – 10.000;
2002: – 15.000;
2003: – 15.000;

legge n. 68 del 1997: riforma dell’Istituto nazionale del commercio estero:

– articolo 8, comma 1, lettera *a*): contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - capitolo 2100):

2001: – 15.000;
2002: – 15.000;
2003: – 15.000;

legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - capitolo 1262):

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

63.8

Dichiarato inammissibile

FERRANTE, RIPAMONTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3, al numero 2) dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dell’assegno vitalizio di benemeranza ai perseguitati politici antifascisti di cui all’articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261».

Conseguentemente, all’articolo 125, tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto

pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo..., *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 2.100;
2002: - 2.100;
2003: - 2.100.

63.9

Dichiarato inammissibile

FERRANTE, RIPAMONTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3, al numero 2) dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dell'assegno vitalizio di benemerenzza ai perseguitati politici antifascisti di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.100;
2002: - 2.100;
2003: - 2.100.

63.10

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 6, sostituire le parole: «concessa una maggioranza di lire 20.000» con le altre: «concesso un aumento di lire 200.000».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

63.11**Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 6, dopo le parole: «inferiore a sessantacinque anni» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

63.12**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

PELELLA

Al comma 7, alla lettera b), sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «quattro volte».

Consequentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 80.000;
2002: - 80.000;
2003: - 80.000.

63.13**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi di una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a 300.000 lire annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'Inps, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

a) non possieda, relativamente all'anno stesso, un reddito complessivo individuale ai fini Irpef superiore a due volte il predetto trattamento minimo;

b) non possieda, se coniugato, relativamente all'anno stesso, un reddito complessivo individuale ai fini Irpef, superiore a due volte il pre-

detto trattamento minimo e che, cumulato ai redditi del coniuge non superi quattro volte il predetto trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. I soggetti ai quali è stato corrisposto il predetto importo di 300.000 lire, ove debbano effettuare la dichiarazione dei redditi, dovranno, in tale sede, detrarre tale ammontare dal totale delle detrazioni d'imposta spettanti, ai fini della determinazione dell'imposta netta.

8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo Inps incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite».

63.14

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 7, sostituire le parole da: «un importo aggiuntivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «un aumento di 200.000 lire mensili per tredici mensilità».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

63.15

Respinto

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, comma 4, sostituire le parole: "alla data del 1° gennaio 1990" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 1993"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

63.16**Ritirato**

PELELLA, PIZZINATO, GRUOSSO, DUVA, BATTAFARANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sopprimere le parole: ", a domanda,"».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sopprimere il comma 6.

63.0.1**Respinto**

ALBERTINI, MARINO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2001, quale rimborso forfetario delle detrazioni fiscali non fruite di cui all'articolo 13-bis, all'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo.

2. L'importo corrisposto ai sensi del comma precedente non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, stimato in lire 400 miliardi, si provvede conseguentemente: all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il comma 1-*bis*: Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

Art. 64.**64.1****Respinto**

CALLEGARO

*Sopprimere l'articolo.***64.2****Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****64.3****Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere l'articolo.***64.4****Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Michele

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al lavoratore, che sia stato iscritto a forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché a forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, e ad ogni altra forma obbligatoria di previdenza pubblica o privatizzata, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione di anzianità e dei trattamenti pensionistici di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.648.000;
2002: - 1.559.000;
2003: - 1.848.000.

64.5

Dichiarato inammissibile

DE LUCA Michele

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al lavoratore, che sia stato iscritto a forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché a forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, e ad ogni altra forma obbligatoria di previdenza pubblica o privatizzata, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione di anzianità e dei trattamenti pensionistici di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 460.000;
2002: - 955.000;
2003: - 990.000.

64.6

Dichiarato inammissibile

DE LUCA Michele

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al lavoratore, che sia stato iscritto a forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché a forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, e ad ogni altra forma obbligatoria di previdenza pubblica o privatizzata, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione liquidata con anzianità contributiva pari o su-

periore ai 40 anni e dei trattamenti pensionistici di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

64.7

Dichiarato inammissibile

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Al comma 1 sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» *con le parole:* «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

64.8

Dichiarato inammissibile

D'URSO

Al comma 1 dell'articolo sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» *con le seguenti:* «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

64.9

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» *con le seguenti:* «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

64.10**Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» *con le parole:* «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

64.11**Dichiarato inammissibile**

CALLEGARO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» *con le parole:* «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

64.12**Dichiarato inammissibile**

CALVI, FOLLIERI

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» *con le parole:* «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

64.13**Respinto**

VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, dopo le parole: «dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni,» *aggiungere le seguenti:* «nonché dagli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

64.14**Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Michele

Al comma 1, tra le parole: «n. 509, e successive modificazioni» ed «è data», inserire le seguenti: «ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, e ad ogni altra forma obbligatoria di previdenza pubblica o privatizzata, alle quali sia o sia stato iscritto».

64.15**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «e successive modificazioni», inserire le seguenti: «agli iscritti al Fondo Clero di Previdenza per il clero cattolico secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

64.16**Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Michele

Al comma 1, tra le parole «vecchiaia» e «e dei trattamenti», inserire le seguenti: «, della pensione di anzianità».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.

64.17**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

DE LUCA Michele

Al comma 1, tra le parole «vecchiaia» e «e dei trattamenti», inserire le seguenti: «, della pensione liquidata con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

64.18

Dichiarato inammissibile

FORCIERI

Al comma 1, dopo le parole: «trattamenti pensionistici per inabilità» inserire le seguenti: «e anzianità».

64.19

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1 dopo le parole: «dagli ordinamenti delle singole gestioni» inserire: «dopo 40 anni di effettiva contribuzione presso una o più forme pensionistiche si ha comunque diritto alla pensione».

64.20

Dichiarato inammissibile

DE LUCA Michele

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: «Sono fatte salve le norme previgenti di miglior favore, che consentono la totalizzazione a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione in alcuna delle gestioni».

64.21**Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Michele

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: «Sono fatte salve le norme previgenti di miglior favore, che consentono la totalizzazione a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione in alcuna delle gestioni ed anche per il conseguimento della pensione di anzianità».

64.22**Accolto**

DE LUCA Michele

Al comma 2, tra le parole: «a proprio carico» e «sulla base», inserire le seguenti: «, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima,».

64.23**Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

64.24**Respinto**

NAVA, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico» dopo le parole: «dal proprio ordinamento» aggiungere le seguenti parole: «la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

64.25**Respinto**

CALVI, FOLLIERI

Al comma 2, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico», alla fine del primo periodo, dopo le parole: «La misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

64.26**Respinto**

D'URSO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico»; alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dal proprio ordinamento» aggiungere: «la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

64.27**Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e determinata la misura del trattamento a proprio carico».

64.28**Respinto**

PASTORE, CAMBER, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dal proprio ordinamento.» aggiungere le seguenti: «La misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

64.29**Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dal proprio ordinamento» aggiungere il seguente periodo: «La misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

64.30**Respinto**

DE LUCA Michele

Al comma 2, dopo le parole: «proprio ordinamento» aggiungere i seguenti: «per le generalità degli assicurati».

64.31**Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ciascuna gestione previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti dalla data di decorrenza della pensione».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

64.32**Dichiarato inammissibile**

CALVI, FOLLIERI

Al comma 2, sostituire il periodo: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» con il seguente: «Ciascuna gestionale previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla

base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

64.33**Dichiarato inammissibile**

D'URSO

Al comma 2, sostituire il periodo: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» *con il seguente:* «Ciascuna gestionale previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

64.34**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» *con il seguente:* «Ciascuna gestione previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

64.35**Respinto**

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante

dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» *con le seguenti*: «Ciascuna gestione previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

64.36

Dichiarato inammissibile

CALLEGARO

Al comma 2, sostituire il periodo: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema contributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando l'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» *con il seguente*: «Ciascuna gestione previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

64.37

Respinto

CALLEGARO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e determinata la misura del trattamento a proprio carico».

64.38

Dichiarato inammissibile

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In ogni caso le pensioni o le quote delle medesime sono da liquidare con il metodo contributivo, salvo diverso accordo tra gli enti interessati che determini un trattamento pensionistico più favorevole al lavoratore».

64.39**Respinto**

CALLEGARO

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» *con le seguenti:* «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

64.40**Respinto**

D'URSO

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» *con le seguenti:* «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

64.41**Respinto**

CALVI, FOLLIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» *con le seguenti:* «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

64.42**Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «sondo l'ordinamento» *fino a:* «maggiore» *con le parole:* «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

64.43**Respinto**

NAVA, MUNDI CIMMINO, NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» *con le seguenti:* «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

64.44**Respinto**

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» *con le seguenti:* «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

64.45**Respinto**

BOCO, PIERONI, DE LUCA Athos, BORTOLOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 31 marzo 2001».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) - Art. 36: Finanziamento censimenti (u.p.b. 3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - capitolo 2504/p) apportare le seguenti variazioni:

2001: - 3.000;
2002: - 3.000;
2003: - 3.000.

64.46**Respinto**

D'URSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a diciotto anni».

64.47**Respinto**

CALLEGARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

64.48**Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

64.49**Respinto**

CALVI, FOLLIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata se-

condo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

64.50**Respinto**

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

64.51**Dichiarato inammissibile**

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti di cui all'articolo 1 del comma 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, possono trasferire al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" i contributi già versati al sistema pensionistico obbligatorio e non utilizzati per altra prestazione previdenziale.

Conseguentemente alla tabella A Ministero del lavoro e della previdenza sociale ridurre l'importo di lire 1 miliardo per l'anno 2001».

64.52**Accolto**

VIVIANI

Al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «nonché sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

64.53 (v. nuovo testo)

DE LUCA Michele

Al comma 3, tra le parole: «economica,» e «sono stabilite» inserire le seguenti: «, da adottare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge».

64.53 (Nuovo testo)**Accolto**

DE LUCA Michele

Al comma 3 inserire, tra le parole: «economica,» e «sono stabilite» le seguenti: «, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

64.54**Respinto**

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, alla fine aggiungere le seguenti: «salva la possibilità per gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/94, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

64.55**Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «salva la possibilità per gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/94, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

64.56**Respinto**

CALVI, FOLLIERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «salva la possibilità per gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/94, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

64.57**Respinto**

D'URSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «e comunque fatta salva la facoltà degli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

64.58**Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

64.59**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

VIVIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce, con proprio decreto, l'ufficio preposto a tener nota, su base annuale, di tutte le operazioni di totalizzazione effettuata, al fine di permettere una ripartizione delle risorse stanziare proporzionate agli oneri effettivamente sostenuti da ciascun ente previdenziale.

«3-ter. Per gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le disposizioni del presente articolo sono efficaci a decorrere dal 1° luglio 2001, salvo che, entro la suddetta data, provvedano ad applicare il meccanismo di totalizzazione in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

64.60**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Il termine entro cui presentare la domanda di riscatto di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 11, comma 2, è differito al 31 dicembre 2001.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

64.0.1

Respinto

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribu-

zione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.2

Respinto

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.3

Respinto

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di

contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.4

Respinto

GAMBINI, MACONI, LARIZZA, CAZZARO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.5

Respinto

MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requi-

siti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.500

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.6**Respinto**

BONAVITA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.7**Respinto**

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo

caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.8

Respinto

MONTAGNINO, BEDIN

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.9

Respinto

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate

in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.10**Respinto**

GUBERT

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.11**Respinto**

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: "In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65"».

64.0.12 (Vedi nuovo testo)

In parte improponibile

MONTAGNINO, BEDIN

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui all'articolo 1 sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità, definita nei termini di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998. Alla stessa gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla medesima attività risulti inferiore, per lo stesso periodo di imposta, all'importo considerato, l'iscrizione alla gestione è di natura facoltativa. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal precedente periodo, il Ministro delle finanze, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

64.0.12 (Nuovo testo)

MONTAGNINO, BEDIN

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo nel medesimo anno dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nel caso in cui i redditi annuo derivante dalle medesime attività risultino inferiore, per lo stesso periodo di imposta, all'importo considerato, l'iscrizione alla gestione speciale è di natura facoltativa. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal precedente periodo il Ministro delle finanze, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede almeno ogni due anni alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151-152-153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

64.0.13

Respinto

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (*Cumulo dei periodi di contribuzione*). - 1. I lavoratori che siano o siano stati iscritti ad una o più casse di previdenza libero-professionale o al fondo pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero ad uno dei fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in alternativa alla facoltà di ricongiunzione, prevista dall'articolo 1 e ove non risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di tali gestioni, possono chiedere il cumulo dei periodi di contribuzione a qualsiasi titolo acquisiti come utili presso altra o altre delle sopracitate gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa. Il cumulo parziale delle posizioni contributive non è ammesso. Il cumulo deve essere richiesto nella gestione pensionistica di più recente iscrizione; la facoltà di richiedere il cumulo può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato. I requisiti amministrativi per il conseguimento del diritto a pensione sono, in ogni caso, quelli previsti dalla disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità è quello previsto dalla normativa vigente nella gestione di più recente iscrizione. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle singole quote calcolate sulle anzianità maturate nelle singole gestioni e secondo le norme vigenti nelle gestioni stesse alla data di decorrenza della pensione. La gestione di più recente iscrizione è tenuta ad erogare il trattamento pensionistico unico, previa comunicazione da parte delle altre gestioni, sui cui grava l'onere delle rispettive quote, dei relativi importi. Sono fatti salvi, in ogni caso, il trattamento

minimo e gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni da accordare secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il cui onere deve essere ripartito in proporzione alle quote a carico delle singole gestioni"».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

64.0.14

Respinto

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, MULAS, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorchè maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera *a*).

2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti posti dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 12.100 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del Gruppo AN (vedi emend. 2.60).

64.0.15**Respinto**

MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI, COZZOLINI, CARUSO Antonino
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Modifiche all'articolo 1753 del codice civile)

1. L'articolo 1753 del codice civile é sostituito dalla seguente sezione:

"Sezione II. - Degli agenti di assicurazione. Art. 1753. - (*Agenti di assicurazione*). - Al rapporto di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni della sezione per quanto non disciplinato dalla presente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da patti contrari.

2. Art. 1753-bis. - (*Patti di deroga del diritto di esclusiva*). - É nullo qualsiasi patto, stipulato anche successivamente alla conclusione del contratto di agenzia, che produca effetti liberatori dagli obblighi di esclusiva a favore di una sola delle parti.

Salvo che sia diversamente pattuito, ciascuna parte può rinunciare al diritto di esclusiva, liberando anche l'altra parte. L'esercizio delle facoltà di rinuncia al diritto di esclusiva da parte dell'agente non può comunque costituire giusta causa o giustificato motivo di recesso del preponente. Se é pattuita deroga o rinuncia all'esclusiva territoriale il preponente é comunque tenuto a garantire parità di trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con particolare riguardo alle provvigioni ed alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.

3. Art. 1753-ter. - (*Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto*). - Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o trasferimento del suo portafoglio da parte del preponente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi. Le modificazioni alla organizzazione territoriale o numerica delle agenzie non possono comportare risoluzioni dei rapporti in essere con gli agenti in carica se prive del loro consenso scritto.

4. Art. 1753-quater. - (*Recesso illecito*). - É nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.

5. Art. 1753-quinquies. - (*Conseguenze del recesso*). - Nei casi di recesso l'agente può rifiutare la sostituzione del preavviso con la relativa indennità ed ha diritto, anche nel caso di recesso per giusta causa, ad essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione sindacale cui aderisca o a cui conferisca apposito mandato. Ha altresì diritto alla corresponsione delle indennità di fine rapporto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua cessazione.

6. La disposizione di cui all'articolo 1753- bis, introdotto dal comma 2 del presente articolo, ha effetto su tutte le pattuizioni stipulate a far data dal 1° gennaio 1992».

64.0.16**Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. I liberi professionisti, iscritti alle Casse di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, successive modifiche ed integrazioni rispettive, versano contributi soltanto alle Casse, ai sensi dell'ordinamento delle medesime, anche su quanto ricevono in dipendenza di prestazioni professionali rese nella forma del lavoro coordinato e continuativo, purché non prevalenti rispetto a quelle libero professionali, con esonero conseguente dal re\$direttivo obbligo di contribuzione in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2001: - 10 miliardi;

2002: - 10 miliardi;

2003: - 10 miliardi.

64.0.17**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 ed il 1995)

1. Al personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi trasformato in Ente Ferrovie dello Stato e, da ultimo, in Ente Ferrovie dello Stato spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 2 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, con effetto sul trattamento or-

dinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio; nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio.

2. I benefici di cui al comma 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio prevista dall'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto, l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, restano privi di effetto.

Conseguentemente, all'articolo 125 comma 1, nella tabella A, rubrica: Ministero del Tesoro diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

64.0.18**Respinto**

MONTAGNINO, VERALDI, ERROI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Contributo integrativo all'inarcassa)

1. All'articolo 17, comma 6, lettera *b*) della legge 1994, n. 109, e successive modificazioni dopo le parole «che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista», aggiungere il seguente periodo: "Detto contributo non è dovuto per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti ovvero a gestioni sostitutive della stessa".

64.0.19**Dichiarato inammissibile**

PIREDDA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. L'INPS provvede ad attivare una posizione assicurativa anche al minimo per tutti i giovani ultra venticinquenni privi di occupazione.

Per i disoccupati di lunga data provvede altresì al versamento figurativo dei contributi pari alla media degli importi versati nell'ultimo quinquennio».

64.0.20**Dichiarato inammissibile**

DIANA Lino

*Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. I servizi resi presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, ed alla legge 3 marzo 1971, n. 153, da coloro che siano stati iscritti alle forme previdenziali dello Stato ospitante, sono valutabili, senza oneri a carico degli interessati, ai fini del trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti pensionistici vigenti nell'ambito dello Stato.

2. I servizi di cui al comma precedente sono altresì utili ai fini della progressione economica e di carriera della qualifica di appartenenza nei ruoli metropolitani, purché resi con nomina del Ministero degli affari esteri, degli organismi consolari o del personale direttivo e prestati con il controllo delle predette autorità italiane. La valutazione ai predetti fini è consentita anche nel caso in cui i servizi siano stati resi con incarico delle Autorità del Paese ospitante e con retribuzione a totale o parziale carico delle medesime purché finalizzati a quanto previsto dalle disposizioni di legge di cui al precedente comma 1».

Art. 65.**65.1****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo 65, con il seguente:

«Art. 65. - 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: "e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro" sono soppresse. Al successivo comma 6-bis, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole: "Le predette pensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.2**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo 65, con il seguente:

«Art. 65. - 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: "e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro" sono soppresse. Al successivo comma 6-bis, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole: "Le predette pensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni"».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.3**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65. - 1. Sono abrogati l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni; l'articolo 1, commi 180 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 59, comma

14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.4

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65. - 1. Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.5

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65. - (Cumulo dei redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme derivanti da lavoro autonomo».

65.6

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«10-bis. Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo».

Coperture del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.7**Respinto**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65. - (*Cumulo dei redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme derivanti da lavoro autonomo e dipendente».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.8**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65. - (*Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro*). - 1. Le pensioni di anzianità e vecchiaia, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo.

2. I datori di lavoro che assumono pensionati di anzianità e vecchiaia devono versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche in copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto a zona tariffaria. Il pensionato di anzianità o vecchiaia che continua la propria attività di lavoro autonomo deve versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento delle contribuzioni. Quest'ultimo contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste per zona tariffaria».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.9**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi di lavoro autonomo e dipendente sono interamente cumulabili con le pensioni di anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidata anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge, o al raggiungimento, in ogni caso, del sessantacinquesimo anno di età».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.10

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

«Al comma 1, dopo le parole: «superiore a 40 anni» inserire le seguenti: «, nonchè le pensioni di anzianità dal giorno nel quale i titolari compiono l'età in cui maturerebbero l'anzianità contributiva pari o superiore a anni 40,».

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2001:-6.000;

2002:-6.000;

2002:-6.000.

65.11

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, dopo le parole: «superiore a 40 anni» inserire il seguente: «, nonchè le pensioni di anzianità dal giorno nel quale i titolari compiono l'età in cui maturerebbero l'anzianità contributiva pari o superiore a anni 40,».

Conseguentemente nella Tabella C, Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2... (Agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, rispettivamente di lire 6 miliardi.

65.12

Dichiarato inammissibile

PASQUINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

"I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed i redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti da titolari di pensione di vec-

chiaia ed anzianità, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ad una trattenuta previdenziale del 5 per cento, finalizzata alla costituzione di un fondo per la formazione e lo sviluppo dell'occupazione giovanile».

65.13**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia, di anzianità e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo fino a concorrenza dei redditi stessi, nelle seguenti misure:

- a) del 30 per cento per l'anno 2001;
- b) del 15 per cento per l'anno 2002.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le anzidette quote sono interamente cumulabili. Continuano ad applicarsi, ove più favorevoli, le disposizioni di cui alla previgente normativa».

Coperture del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.14**Respinto**

MORO, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento» con le seguenti: «sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

65.15**Dichiarato inammissibile**

PIZZINATO, PELELLA

Al comma 2, al termine del primo periodo dopo la parola: «autonomo» aggiungere alla parola: «dipendente» e sostituire le parole: «70 per cento» con: «80 per cento» e al secondo capoverso: «30 per cento» con: «20 per cento».

65.16**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Al secondo comma, sostituire le parole: «70 per cento» con le parole: «100 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.17**Respinto**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CUSUMANO, CURTO, COLLINO

al comma 2, dopo le parole: «70 per cento» sostituire le parole da: «Le relative» sino a: «redditi» con le seguenti: «per l'anno 2001, dell'85 per cento per l'anno 2002. Le relative tattenute non possono, in ogni caso, suerare il valore del 30 per cento per l'anno 2001 e del 15 per cento per l'anno 2002 dei predetti redditi. Con effetto dal 1° gennaio 2003 le anzidette quote sono interamente cumulabili».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2001: - 232.000;
2002: - 200.000;
2003: - 106.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend 2.60).

65.18**Dichiarato inammissibile**

PIZZINATO

Al comma 2, primo periodo aggiungere in fine: «e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento».

65.19**Dichiarato inammissibile**

DIANA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67

del medesimo testo unico, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta o tributo».

65.20

Dichiarato inammissibile

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Aggiungere il seguente comma:

«3. Le disposizioni di cui al comma due non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare, ovvero di coloro dalla cui attività dipendente derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma due relativo al corrispondente anno».

65.21

Respinto

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è sostituito dal seguente: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario". La Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogata».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

65.22

Dichiarato inammissibile

MONTAGNINO, BEDIN, ANDREOLLI, ROBOL

Aggiungere i seguenti commi:

«3. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il 3° periodo dell'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è sostituito dai seguenti:

«Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi dal lavoro dipendente ed autonomo del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. La riduzione non può essere comunque superiore al 30 per cento della quota di pensione eccedente il trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli anzidetti trattamenti sono altresì totalmente cumulabili con tutti gli altri redditi del beneficiario».

4. Al quarto periodo dell'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, aggiungere dopo le parole: "Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi" le seguenti: "di lavoro dipendente ed autonomo».

65.0.1

Dichiarato inammissibile

PELELLA, SMURAGLIA, PIZZINATO, GRUOSSO, DUVA

Dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga agevolazioni contributive per i giovani lavoratori autonomi)

1. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente: al relativo onere, valutato in lire 42 miliardi per il 2001, 50 miliardi per il 2002 e 50 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dalla Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

65.0.2

Dichiarato inammissibile

PELELLA, SMURAGLIA, PIZZINATO, MONTAGNINO, GRUOSSO

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Contributo in quota capitaria per le retribuzioni basse)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e per un periodo di tre anni, ai datori di lavoro, con esclusione di quelli del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori dipendenti occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 20 milioni di lire.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino a un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 1 è pari a 500 mila lire con riferimento ai lavoratori dipendenti occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 15 milioni di lire. Con riferimento ai lavoratori dipendenti occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 15 milioni di lire e inferiore a 20 milioni di lire il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 15 milioni di lire ed il valore di 5 milioni di lire. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori dipendenti occupati con esclusione di quelli agricoli che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di lire 20 milioni è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12 fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 4 è pari a 500 mila lire con riferimento ai lavoratori dipendenti occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a lire 15 milioni. Con riferimento ai lavoratori dipendenti occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 15 milioni di lire e inferiore a 20 milioni di lire il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 15 milioni lire ed il valore di 5 milioni di lire. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

Art. 66.**66.1****Respinto**

MORO, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante» inserire il seguente: «sia in caso di invalidità che».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.2**Respinto**

MORO, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante» inserire il seguente: «sia in caso di invalidità non inferiore al 74 per cento che».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.3**Respinto**

MORO, STIFFONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cumulo non opera, altresì, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad infortunio o malattia professionale, con conseguente invalidità superiore al 74 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.4**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la parola: "denunciati" è sostituita dalla seguente: "denunciate"».

Art. 67.**67.1****Respinto**

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

67.2**Respinto**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, sopprimere i periodi da: «Per il personale di cui all'articolo 1» alla fine del comma.

67.0.1

LAURO

All'articolo 5, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 sono aggiunte le seguenti parole: «Il trasferimento potrà avvenire previa corresponsione del pagamento al valore del prezzo commerciale stimato dall'UTE».

67.0.2**Respinto**

MACERATINI, PALOMBO, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Alla data di istituzione delle forme di previdenza complementare previste dal comma 20 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le Casse Ufficiali dell'Esercito, di cui alla legge 29 dicembre 1030, n. 1712, la Cassa Ufficiali della Marina, di cui alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, la Cassa Ufficiali dell'Aeronautica, di cui alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, il Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 ed alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica, di cui alla legge 19 maggio 1939, n. 894, con contestuale cessazione della contribuzione da parte degli iscritti.

2. in favore degli iscritti agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto all'importo della prestazione maturata a carico degli enti di cui allo stesso comma alla data di soppressione degli enti medesimi. Tali importi rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli

operai e impiegati calcolato dall'Istata, sono erogati al collocamento in quiescenza in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli oneri relativi ai trattamenti calcolati ai sensi del comma 2, restano a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni, presso le quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità vanno inoltre imputati i patrimoni attivi e le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito deimesdesimi fondi, nonchè il gettito del contributo di cui al comma 4.

4. A decorrere della data di cui al comma 1 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni di cui al comma 2.

5. La gestione dell'assegno speciale degli Ufficiali dell'Esercito, istituito con legge 9 maggio 1940, n. 371, rimane in via di esaurimento. Il beneficio, che resta a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni ai sensi e con le modalità di cui al precedente comma 3, compete dal compimento del 65° anno di età nella misura di un quarantesimo rispetto all'intera quota, definita al 1° gennaio 1999 ed annualmente rideterminata sulla base dell'indice dei prezzi di consumo per gli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, per ogni anno di contribuzione versato.

6. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

67.0.3

Dichiarato inammissibile

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Alle prestazioni lavorative per l'assistenza all'infanzia comunque organizzate si applicano le norme per le assicurazioni sociali di cui al decreto Presidente della repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e fiscali previste dal decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.000;
2002: - 2.000.
2003: - 2.000.

67.0.4**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:***«Art. 67-bis.**

1. Alle prestazioni lavorative per l'assistenza domiciliare all'infanzia comunque organizzate si applicano le norme per le assicurazioni sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e fiscali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2 (Agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 2 miliardi.

Art. 68.**68.10****Respinto**

TIRELLI, MORO

*Sopprimere il comma 1.***68.11****Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

I commi 1, 4, 8, 11, 12, 15, 16 sono sostituiti con il seguente:

«È istituito, a partire dal 2001, l'Istituto del reddito minimo di inserimento, quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito:

A. Beneficiari saranno i soggetti che si trovano in condizione di reddito insufficiente, indipendentemente dell'appartenenza alle varie categorie di lavoro.

B. L'erogazione di tale sussidio è subordinata:

- 1) alla verifica dei mezzi anche patrimoniali, a disposizione dei potenziali beneficiari;
- 2) alla disponibilità degli stessi all'accettazione di opportunità di lavoro loro proposte;
- 3) alla frequenza a corsi di formazione professionale.

C. L'istituto del minimo vitale sarà costituito da una parte fissa e uguale per tutto il territorio nazionale di spettanza del Governo e da una quota variabile determinata dalle regioni.

D. La gestione e l'erogazione dell'istituto sopra detto sarà di competenza dei comuni o dei loro consorzi al fine di perseguire l'obiettivo dell'efficacia dell'intervento.

E. Per far fronte alla quota di spettanza regionale è prevista la costituzione di un fondo regionale obbligatorio e autofinanziato dai lavoratori attivi, dai pensionati, e da imprese con un contributo iniziale fornito dagli enti territoriali.

A tal fine il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 3350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 3450 miliardi per l'anno 2002 e 3000 miliardi per l'anno 2003.

F. Una quota del fondo di cui, sopra, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al co-

finanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2001, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

G. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

- a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
- c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
- d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
- f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
- g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
- h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
- m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
- o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
- p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

H. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 15, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

I. Agli oneri recati dal presente comma si provvede per 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001 secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità il ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da garantire il gettito necessario. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per la restante quota di 2000 miliardi

si provvede modificando l'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituendo il comma 2 con il seguente:

"2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5, del 4,75, e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento"».

68.12

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), confluiscono nel fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

1-ter. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di lire 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore

di soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

Conseguentemente sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13 alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e per l'erogazione del Fondo sociale».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.13**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «200 miliardi per l'anno 2001 e lire 300 per l'anno 2002».

68.14**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «300 miliardi per l'anno 2001 e lire 400 per l'anno 2002».

68.21**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «e fino alla data del 31 dicembre 2002».

68.22**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «anche» fino alla fine della lettera con le seguenti: «compresi nell'obiettivo 1 di cui al Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

Seguono compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.23**Respinto**

SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera b) le parole: «comuni sottoscrittori» sono sostituite dalle seguenti: «comuni aderenti e sottoscrittori».

68.24**Respinto**

DIANA LORENZO

Al comma 1 lettera b) sopprimere la parola: «sottoscrittori».

68.25**Respinto**

PELELLA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, GRUOSSO, DONISE, DE MARTINO, DIANA LORENZO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «ed i contratti d'area».

68.26**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: e che comprendono comuni già individuati, fino alla fine della lettera.

68.27**Respinto**

BRUNO GANERI

Dopo il comma 1, sopprimere l'ultimo periodo da: «e che comprendono» fino alla fine.

68.9**Respinto**

MONTAGNINO, PELELLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere infine le parole: «, e che comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998».

68.28**Dichiarato inammissibile**

BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera b), il reddito minimo di inserimento è prorogato per gli anni 2001 e 2002 ed esteso ai comuni sottoscrittori di patti territoriali approvati entro il 30 giugno 2000, purchè in possesso dei prescritti parametri di riferimento.

68.29**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La proroga, della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, prevista dal comma precedente non è da intendersi estesa all'articolo 15 dello stesso decreto legislativo.

1-ter. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al parlamento una relazione sull'attuazione della proroga ed estensione della sperimentazione di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti».

68.30**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al parlamento una relazione sull'attuazione della proroga agli anni 2001 e 2002 della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti».

68.31**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

All'inizio del capoverso aggiungere le parole: «La lavoratrice o il lavoratore coniuge, nonchè».

68.41**Ritirato**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre aggiungere le seguenti: o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o comunque un familiare.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.18**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «soggetto con handicap» con la seguente: «disabile».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.42**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «da almeno cinque anni»; al comma 3, sostituire le parole: «anno 2002» con le seguenti: «anno 2001».

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modificazioni:

2001: - 50;
2002: - 50;
2003: - 50.

Al comma 1, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: «Con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 2001, il regime esonerativo per invalidità, regolato dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 e successive modificazioni, si applica ai medicinali inseriti nella classe c)».

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modificazioni:

2001: - 100;
2002: - 100;
2003: - 100.

In subordine, aggiungere il seguente periodo: «Rimane fermo il regime esonerativo per invalidità regolato dal decreto del Ministro della sa-

nità 1° febbraio 1991 e successive modificazioni relativamente ai medicinali già inseriti nella classe *b*)».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

68.43

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere le parole: «da almeno cinque anni».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. vedi emend. 2.10 (v. emend. 2.10).

68.44**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 2, articolo 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno cinque anni» con le seguenti: «per almeno 4 anni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

68.45**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, all'alinfa 4-bis, dopo le parole: «almeno cinque anni», aggiungere le seguenti: «e da almeno due anni nel caso di soggetti di età compresa tra i tre e i sei anni.».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001: - 15.000;
2002: - 15.000;
2003: - 15.000.

68.46**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro settanta giorni» con le seguenti: «entro 30 giorni».

68.17**Respinto**

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«4-bis. Alla fine del primo periodo, dopo le parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta.", aggiungere le seguenti: "Detto congedo si somma a eventuali altri periodi di congedo usufruiti o da usufruiti per gravi motivi di famiglia"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.1

Dichiarato inammissibile

DI PIETRO

Al comma 2, punto 4-bis, inserire le seguenti parole: «... entro sessanta giorni dalla richiesta» e prima delle parole: «... Durante il periodo di congedo...» inserire le seguenti: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

68.47

Dichiarato inammissibile

MELONI

Al comma 2, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla richiesta» aggiungere il seguente periodo: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

68.48

Dichiarato inammissibile

NIEDDU

Al comma 2, capoverso 4-bis, ivi richiamato, al primo periodo, dopo le parole: «dalla richiesta» aggiungere le seguenti: «il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

68.49

Dichiarato inammissibile

DE LUCA Athos

Al comma 2, alinea 4-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

68.50

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, MANIS

Al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

68.40**Dichiarato inammissibile**

MANCONI

Al comma 2, alinea 4-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».

68.51**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «durante il periodo di congedo» fino a: «da contribuzione figurativa» con le seguenti: «La retribuzione e la contribuzione figurativa durante il periodo di congedo sono a carico dell'ente previdenziale competente con le stesse modalità del congedo per maternità».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**68.4****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'ultima retribuzione e» fino a: «la retribuzione e» con le seguenti: «una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**68.59****Respinto**

GUBERT

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 (della legge 8 marzo 2000, n. 53)»

Conseguentemente l'importo massimo complessivo di lire 70.000.000 di cui al presente comma è ridotto fino a copertura dell'onere, qualora esso sussista e il caso non sia già compreso nel testo del comma 2.

68.52

TIRELLI, MORO

Al comma 2, articolo 4-bis, dopo il terzo periodo, inserire il seguente periodo: «Gli oneri dell'applicazione di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.53**Improponibile**

PIANETTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, capoverso 4-bis, dopo le parole: «il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni» aggiungere le seguenti: «I genitori dei bambini portatori di handicap grave, di età compresa tra i 3 e i 6 anni possono usufruire del congedo di cui al comma 2, senza aver fruito per almeno 5 anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2, 3 della legge n. 104 del 1992».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.01).**68.54**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere le seguenti: «Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**68.55****Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Michele

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere il seguente periodo: «In alternativa al congedo, i soggetti di cui al presente comma hanno facoltà di anticipare di due anni il pensionamento, fermo restando il limite sopra indicato per gli oneri a carico della finanza pubblica».

68.56**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, alla fine dell'alinea 4-bis, aggiungere il seguente periodo: «I soggetti con handicap di cui al presente comma, di età compresa tra i 3 e i 6 anni sono esclusi dal vincolo di 5 anni relativo all'accertamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, Art. 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo

finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali), *apportare le seguenti modifiche:*

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

68.57

Respinto

TIRELLI, MORO, GUBERT

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Nell'ipotesi di lavoratrice madre o, di lavoratore padre, anche adottivi, di bambini affetti da sindrome di *down* i benefici di cui alla presente legge sono estesi per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.58

Respinto

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Ai lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di cui al comma 4-bis, è riconosciuta la possibilità, a domanda, di usufruire di cinque anni di contribuzione previdenziale figurativa per il collocamento a riposo anticipato di uguale periodo».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.39

Respinto

STIFFONI, TIRELLI, MORO

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "le comunità montane *aggiungere le seguenti: "le Ipab"*».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.60**Respinto**

TIRELLI, MORO, GUBERT

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni vigenti i soggetti da sindrome di *down*, i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla verifica periodica del mantenimento delle loro condizioni di salute ai fini della conservazione di agevolazioni acquisite».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. n. 2.40).

68.61**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2001 alle prestazioni di natura assistenziale rese dalle Ipab per il raggiungimento dei propri fini statutari si applica l'aliquota IVA del 4 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.38**Respinto**

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2001».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.62**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «2002» con la seguente: «2001».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.63**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole da: «sordomuti» fino a: «n. 381» con le altre: «disabili così come definito dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992».

Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

68.64**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.37**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «tre mesi».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.65**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere le parole da: «il beneficio» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

68.66**Respinto**

MACERATINI, BONATESTA, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2001, l'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, così come modificata dalla legge

11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.67**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi fini di cui al presente comma, le risorse destinate alla piena attuazione della legge 25 febbraio 1999, n. 68, articolo 13, comma 6, sono aumentate di 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Foza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.36**Dichiarato inammissibile (v. NUOVO TESTO)**

VIVIANI, PIZZINATO, CRESCENZIO, PREDA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in dieci anni"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

68.36 (Nuovo testo)**Respinto**

VIVIANI, PIZZINATO, CRESCENZIO, PREDA, TIRELLI, GUBERT, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti

da talassemia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in dieci anni". A tal fine con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, nei limiti della spesa di lire 1 miliardo annuo i criteri e le modalità di attribuzione del presente beneficio».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, , apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

68.16

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo P.R.C. (v. emend. 2.10).

68.68

Respinto

TIRELLI, MORO

Al comma 4, capoverso 3, in fine, sostituire la parola: «20.000» con la seguente: «40.000».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40)

68.69

Respinto

TIRELLI, MORO

Al comma 4, capoverso 3, in fine, sostituire la parola: «20.000» con la seguente: «30.000».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40)

68.70**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

PELELLA, SMURAGLIA, MONTAGNINO, PIZZINATO, GRUOSSO, DIANA LORENZO

Al comma 5, sostituire le parole: «cittadino italiano o comunitario», con le parole: «cittadino italiano, comunitario o non comunitario con carta di soggiorno».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

68.71**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 5, sostituire le parole: «o comunitario», con le altre: «, comunitario o extracomunitario».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo P.R.C. (v. emend. 2.10).

68.72**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 7, in fine, sopprimere le parole: «nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori».

68.2**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà conces-

siva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998».

68.35**Respinto**

MARCHETTI, MARINO, MANZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Qualunque azione giudiziaria promossa dai lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, cessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Spese ed onorari dei procedimenti giudiziari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati.

Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati».

(All'onere derivante stimato in lire 4.000.000.000).

Conseguentemente, sopprimere il comma 40 dell'articolo 115.

68.73**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di riconsunzione di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per le rate non ancora scadute si considera estinto».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

68.34**Dichiarato inammissibile**

NIEDDU

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) il reddito relativo all'abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 27.000;
2002: - 27.000;
2003: - 27.000.

68.74

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai sensi degli articoli 1224 e 1282 del codice civile si devono intendere come non esigibili, gli interessi sulla contribuzione previdenziale, dovuta dai lavoratori autonomi relativamente ai periodi intercorrenti tra la presentazione della domanda di iscrizione o variazione negli elenchi professionali e la data di effettiva tariffazione dei contributi stessi da parte degli enti impositori. La disposizione si applica anche alle imposizioni di interessi sulla contribuzione previdenziale già effettuate, nei limiti della prescrizione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.75

Ritirato

PELELLA, SMURAGLIA, MONTAGNINO, PIZZINATO, GRUOSSO

Al comma 9, dopo la parola: «maternità» aggiungere le seguenti: «corrisposti a cittadini italiani, comunitari e non comunitari con carta di soggiorno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 8.000;
2002: - 8.000;
2003: - 8.000.

68.76

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le aziende anticipano per conto dell'INPS le indennità economiche di malattia, maternità e di cassa integrazione guadagni, nonché l'assegno per il nucleo familiare da porre a conguaglio con

i contributi e le altre somme inerenti la contribuzione obbligatoria unificata, secondo le modalità stabilite dall'INPS».

Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

68.77

Accolto

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. - (Elevazione dell'assegno di maternità). – L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 448».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.

68.78

Respinto

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I lavoratori autonomi di cui alla legge non possono conseguire a titolo di indennità di maternità una somma che determini un incremento del reddito professionale superiore al 5 per cento del reddito preso a base di riferimento e, comunque, a lire 50.000.000 annui».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.79

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 11, sostituire le parole: «350» e «430» con le altre: «1.500» e «1.500».

Conseguentemente compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).

68.15**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 11, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.5**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 11, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.7**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 11, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.6**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 11, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi a partire dall'anno 2002».

Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.8**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 11, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.80**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «150 miliardi per l'anno 2001 e lire 200 per l'anno 2002».

68.81**Accolto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 11, è destinata, nel limite massimo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, ad interventi di sostegno per il diritto alla casa nei confronti di cittadini che versano in stato di bisogno, in quanto percettori di reddito al di sotto della soglia di povertà individuata a norma della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali non dispongano di una abitazione, neppure in affitto o a titolo di usufrutto legale, ovvero abbiano fissa dimora in immobili oggetto di sfratto esecutivo o abusivamente occupati.

11-ter. Gli interventi di cui al precedente comma sono realizzati sulla base di un Piano annuale di attuazione per l'abitazione sociale, redatto dal Ministro per la solidarietà sociale, sulla base delle domande di finanziamento degli interventi prodotte dai comuni interessati alle competenti Regioni. Sono finanziabili interventi per l'affitto, per la locazione finanziaria (*leasing*), per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione dei soggetti di cui al precedente comma».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

68.82

Respinto

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 12.

68.83

Respinto

TIRELLI, MORO

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Una quota parte del Fondo di cui al comma 11 è destinata dalle regioni al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani che garantiscono un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti sul territorio. Le regioni destinato un'ulteriore quota al cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la rea-

lizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni con propri provvedimenti definiscono i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma nonché per la verifica delle attività svolte. Entro il 1° marzo di ciascun anno le regioni trasmettono al Ministro per le politiche sociali una relazione sull'attuazione dei servizi di cui al presente comma nonché sui risultati conseguiti. Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale presenta al Parlamento una relazione contenente i dati trasferiti dalle regioni».

68.84**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 12, sopprimere il primo periodo.

68.85**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole: «10» e «20» con le altre: «50» e «1200».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. vedi emend. 2.10 (v. emend. 2.10).

68.87**Respinto**

FORCIERI

Al comma 12 dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Una ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni.

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

68.86**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

68.88**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2000,» con le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

68.89**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole da: «sulle attività e» fino a: «territorio in favore» con le altre: «telefonica, telematica o tramite sportello sulle attività e sulla rete dei servizi presenti sul territorio in favore dei minori, delle fasce deboli della popolazione e».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (v. emend. 2.10).

68.90**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, CAMO, GRECO, VERALDI, BEVILACQUA

Al comma 12, dopo il secondo periodo aggiungere il periodo seguente: «A partire dall'anno 2001, una quota del Fondo, nella misura di lire 2 miliardi annui, è destinata al finanziamento delle attività di formazione svolta dall'istituto formativo per disabili e disadattati sociali (IS.FOR.D.D.), emanazione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, con sede in Roma, Via Crescenzio 2».

Compensazione n. 1 - Democratici.

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'acisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 – Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825. e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 – Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apporare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: – 1.000.000;
2002: – 1.000.000;
2003: – 1.000.000.

68.33

Respinto

TIRELLI, MORO

Al comma 12, sopprimere il terzo periodo.

68.20

Respinto

MORO, STIFFONI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"1. Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale".

12-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accogli-

mento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".

12-*quater*. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I*. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980"».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.91

Respinto

TIRELLI, MORO, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"1. Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale".

12-*ter*. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *I*. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".

12-*quater*. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I*. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il

rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980"».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.92

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 13, sostituire la parola: «20» con l'altra: «100».

Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).

68.93

Respinto

TIRELLI, MORO

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

68.32

Respinto

TIRELLI, MORO

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «con propri decreti» con le seguenti: «con proprio decreto, previ parere delle competenti commissioni parlamentari».

68.94

Respinto

TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 14.

68.95

Respinto

TIRELLI, MORO

Al comma 14, sostituire le seguenti parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

68.96**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 14, sostituire le seguenti parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

68.97**Respinto**

BRIGNONE, CASTELLI, MORO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f)" con le seguenti: "articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.98**Respinto**

TIRELLI, MORO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Entro il 30 marzo 2001 il Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto emana criteri e modalità per l'erogazione di sussidi a favore delle famiglie che adottino o abbiano in affido un bambino portatore di *handicap*. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per le politiche sociali è incrementato di lire 10 miliardi a partire dal 1° gennaio 2001».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.99**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Fondo Nazionale d'intervento per la lotta alla droga è incrementato di lire 25 miliardi da destinare prioritariamente a progetti comunali diretti alla prevenzione della tossicodipendenza».

Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

68.19

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, entro il 30 giugno 2001, il servizio materno infantile istituisce una unità di prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, con il compito di assistere le vittime e le loro famiglie, offrire un servizio di ascolto, pubblico e gratuito, nonché di avviare progetti di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici offerti direttamente ai minori. Nelle scuole di ogni ordine e grado, con provvedimento adottato dal capo d'istituto, è nominato un Garante dei diritti dei minori, con il compito di attivare un'efficace strategia di prevenzione, vigilanza ed intervento in materia di disagio minorile, con particolare riferimento alla lotta alla pedofilia ed all'abuso familiare sui minori».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A richiamata diminuire proporzionalmente l'importo di tutte le rubriche sino al limite di 864 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

68.100**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per interventi di competenza della direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri, volti a finanziare progetti di cooperazione internazionale nel settore regolato dalla Convenzione dell'Aja sulle dotazioni internazionali, per l'implementazione della rete dei servizi, l'istituzione di centri di raccolta dei dati, la formazione del personale, la realizzazione di ricerche e statistiche, la diffusione di notizie ed informazioni, lo studio e l'introduzione di sistemi di protezione dei bambini e del relativo controllo da attivare nei Paesi di origine dei bambini successivamente adottati, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, lettera A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

68.101

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire i commi 15 e 16 con il seguente:

«15. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

68.102**Respinto**

MACONI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituito un Fondo di garanzia al fine di tutelare i promissari acquirenti di alloggi in costruzione da parte di società immobiliari e cooperative, in caso di fallimento da parte delle stesse.

Per accedere a tale Fondo il promissario acquirente deve avere un reddito familiare non superiore a lire 60 milioni annuo.

Tale fondo è finanziato con l'istituzione di un'addizionale dello 0,5 sul costo degli atti notarili di trasferimento immobiliare al momento della loro registrazione».

68.103**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 16, sopprimere le parole: «lettere a), d), f), g), l), m), r)».

68.104**Respinto**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, AZZOLLINI

Al comma 16, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono inserite le lettere h), n) e p) di cui al comma 15 del medesimo articolo.

68.105**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 16, sostituire le parole: «l), m)» con le seguenti: «h), l), m), n), p)».

68.106**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «a)» aggiungere la seguente: «b)».

68.107**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «a)» aggiungere la seguente: «c)».

68.108

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «d)» aggiungere la seguente: «e)».

68.109**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «g)» aggiungere la seguente: «h)».

68.110**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «g)» aggiungere la seguente: «i)».

68.111**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «n)».

68.112**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «o)».

68.113**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «p)».

68.114**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 16, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «q)».

68.116**Respinto**

MANIERI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Agli studenti che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame. Gli studenti beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico. Agli studenti, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di continuazione del ritardo della ferma di leva per motivi di studio. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge».

68.117**Respinto**

BOSI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le tariffe per l'uso domestico di acqua ed energia elettrica, informate al criterio dell'incremento progressivo calcolato sull'entità del

consumo, anziché sul dato dell'erogazione complessiva, si applicano al consumo pro-capite dei componenti il nucleo familiare dell'utente».

68.3/1

MORO, STIFFONI, TIRELLI

Sostituire le parole da: «agli stranieri che siano titolari...», *fino a:* «non inferiore ad un anno», *con le altre:* «agli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno da almeno cinque anni; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno da almeno cinque anni e che siano in possesso di codice fiscale».

68.3

Accolto

IL GOVERNO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«18. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

68.118

PASQUINI, CAZZARO

Aggiungere il seguente comma:

«All'articolo 17, comma 6, lettera a, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "legge 23 novembre 1939, n. 1815" aggiungere: "fatto salvo quanto previsto e consentito dall'articolo 23, comma 3, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577"».

68.119

PASQUINI, CAZZARO

Aggiungere i seguenti commi:

«Le cooperative sociali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, operanti in settori e in ambiti territoriali per i quali il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile.

L'opzione è vincolante per tutti i soci della cooperativa sociale di cui al primo comma. Essa ha effetto dal mese successivo a quello d'adozione della relativa delibera da parte degli organi statutari, deve essere notificata entro tale mese agli enti previdenziali e non può essere revocata prima della scadenza di un triennio.

Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, per i periodi anteriori alla data d'entrata in vigore della presente legge».

68.120

PIATTI, SCIVOLETTO, PREDÀ, MURINEDDU, CONTE, BARRILE, SARACCO, BATTAFARANO, FIGURELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i periodi di paga successivi al 1° gennaio 2001, i datori di lavoro agricolo, ferme restando le integrazioni stabilite dalla contrattazione collettiva, sono tenuti a corrispondere direttamente agli operai propri dipendenti occupati a tempo indeterminato il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare e le indennità per malattia, maternità ed infortunio.

I medesimi datori di lavoro comunicano all'Inps, secondo le modalità stabilite dallo stesso, gli importi corrisposti e li portano in detrazione sul successivo versamento della contribuzione obbligatoria unificata. Qualora dal conguaglio risulti un credito a favore del datore di lavoro, l'Inps provvede al rimborso».

68.121

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con esiduo visivo non superiore ad un vente-

simo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, a norma dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene elevata a lire 200 mila mensili e a decorrere dal 1° gennaio 2002 viene equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione concessa ai sordi prelinguali a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 508, e successive modificazioni e integrazioni».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.0.1

GRILLO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, l'indennità di malattia decorre dal sesto giorno di assenza, sempre che questa non sia dovuta a causa di servizio».

68.0.2

PASTORE, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui agli articoli 14 e 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificati dall'articolo 5, comma i e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.0.3

PASTORE, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:***«Art. 68-bis.***(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1, il cui patrimonio sia direttamente investito in immobili, si applica il regime tributario di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. In tal caso, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura dello 0,50 per cento».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**68.0.4**

CÒ, RUSSO SPENA, CAZZARO, CRIPPA

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:***«Art. 68-bis.***(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge 104 del 1992;

b) sino alla attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6 comma 2, lettera b), della stessa legge. L'e-

sclosure dalle graduatorie è impugnabili avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le ASL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultanti da esame incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate figure di sostegno, negli asili nido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da tickets sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi l'anno».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (vedi emend. 2.10).

68.0.5

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, BETTAMIO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;

b) sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultante incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate misure di sostegno, negli asili lido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da tickets sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001-2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 60.000;

2002: - 60.000;

2002: - 60.000.

68.0.6

Dichiarato inammissibile

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

*(Norme a favore delle persone con sindrome di Down
o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;

b) sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultante incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate misure di sostegno, negli asili lido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da tickets sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001-2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

68.0.7**Dichiarato inammissibile**

ZILIO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Norme a favore delle persone con sindrome di down o con altra grave disabilità)

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettuale, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;

b) sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultante incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate misure di sostegno, negli asili lido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da tickets sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica per gli anni 2001-2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

68.0.8

Dichiarato inammissibile

BATTAFARANO, DUVA, CAZZARO, BESOSTRI, CARCARINO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alle legge 11 febbraio 1980, n. 18 in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultanti da esame incontrovertibile

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) sono esenti da *tickets* sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore delle protesi e delle ortesi».

68.0.9

Dichiarato inammissibile

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

Il Governo emana, entro centottanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate nel secondo comma dell'articolo 105 e nel secondo

comma dell'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, un regolamento inteso a:

a) adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C, G ed N, allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, come aggiornati dalle leggi 29 dicembre 1990, n. 422, e 8 agosto 1991, n.261;

b) introdurre alle tabelle A ed E, allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite dalla corrispondente tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla corrispondente tabella E allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonché all'allegato I alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità sinora ingiustamente sottovalutate;

c) dare integrale e corretta applicazione al disposto di cui alla lettera m), dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B e E, di cui alla tabella B allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come introdotta dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, nel senso di valutare, nella classificazione complessiva del danno anatomico-funzionale, le infermità anche se di eziologia diversa, che si sono instaurate successivamente sullo stesso organo o apparato già colpito da invalidità, le quali abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra;

d) rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni per cumulo di invalidità, fruiti dal dante causa;

e) rideterminare la tabella F-1), allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

f) valutare le esigenze di assistenza dovuta ai grandi invalidi più gravemente colpiti;

g) riconoscere, in sintonia con la sentenza della Corte costituzionale, n. 561 del 18 dicembre 1987, un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, previa riapertura dei termini di presentazione delle relative domande.».

68.0.10

Dichiarato inammissibile

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai

soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

- a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
- b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
- c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

1-*bis*. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*quater*. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

1-*quinqies*. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

1-*sexies*. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 1-*quinqiesdecies* della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

1-*septies*. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a un milione di lire, corrisposta per dodici mensilità in un anno e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

1-*octies*. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

1-*novies*. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*decies*. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma

1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

1-undecies. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

1-duodecies. Per gli stessi soggetti di cui ai commi *1-decies* e *1-undecies* sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

1-terdecies. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

1-quaterdecies. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma *1-bis* ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

1-quinquiesdecies. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma *1-viciester*, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1-sexiesdecies. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma precedente, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

1-septiesdecies. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nel comma *1-ter*, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dal medesimo comma *1-octiesdecies*. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma precedente del presente articolo è elevato al 75 per cento. *1-noviesdecies.* Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma *1-octiesdecies* prevede un orario ridotto (*part-time*) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

11-vicies. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma *1-octiesdecies* prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma *1-septiesdecies* è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

1-viciessemel. Il contributo versato ai sensi dei commi da *1-septiesdecies* a *1-noviesdecies* deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

1-viciesbis. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

1-viciester. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro

mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

1-viciesquater. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 1-*septies* della presente legge.

1-viciesquinquies. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

11-viciessexies. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma precedente è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

1-viciessepties. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionalis».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (v. emend. 2.10).

68.0.11

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Figure miste in agricoltura)

1. I lavoratori dipendenti che integrano il loro reddito con il provento di produzioni agricole, di allevamenti o di acquacoltura sono considerati »figure miste«. Ad essi è riconosciuto il diritto di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, della facoltà prevista dagli articoli 9-*bis* comma 6 e 9-*ter* comma 1 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con legge 20 novembre 1996 n. 608, anche per tramite dell'Associazione di categoria alla quale conferiscono il mandato».

68.0.12**Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Modifiche di norme previdenziali)

1. Nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968 n.334, nell'ultimo periodo, le parole «fino alla concorrenza di 51 giornate annue» sono sostituite con «fino alla concorrenza di 99 giornate annue».

68.0.13

DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Disposizioni a favore di nuclei familiari disagiati)

1. All'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-*bis*. I comuni possono destinare il 10 per cento delle risorse ad essi attribuite per le esigenze abitative di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratti.

8-*ter*. I comuni definiscono, con proprio atto deliberativo, i requisiti che i soggetti di cui al comma precedente devono possedere ai fini della fruizione di quota parte delle risorse indicate al medesimo comma"».

68.0.14

PARDINI

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, dopo il comma 2, i seguenti commi:

"2-bis. I titolari degli esercizi di cui al comma 2 che impediscano od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi della vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

2-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 della presente legge, il privo della vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche senza la museruola"».

68.0.15**Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO, FOLLIERI

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parole: "reddito annuo non superiore a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "reddito annuo non superiore a lire i milioni"».

68.0.16

TIRELLI, MORO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Agevolazioni a tutela della famiglia)

1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento della prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostegno economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari all'intera somma dei seguenti oneri sostenuti dal con-

tributente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 per ciascun figlio di età inferiore a 14 anni;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annui per ciascun figlio minorenni;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 per ciascun figlio minorenni;

f) la spesa per vacanze-studio per ciascun figlio di età compresa fra i 14 e i 18 anni fino ad un limite massimo di 2.000.000 annui per ciascun figlio. A tal fine non sono computabili le spese per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) la spesa per la retribuzione di una baby-sitter per i bambini sino all'accesso della scuola dell'obbligo, che non frequentino alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata, per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui per ciascun bambino. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asilo nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per l'esaurimento dei posti disponibili;

h) le spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per gli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annui. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

68.0.17 (Nuovo testo)

Accolto

VILLONE, DE LUCA Athos, PAROLA, MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, DE ZULUETA, PELELLA, DE MARTINO, CAMERINI, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Disposizioni in materia di alloggio per i ceti socialmente deboli)

1. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attri-

buite sul fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al precedente comma 1. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1».

68.0.17 (v. nuovo testo)

VILLONE, DE LUCA Athos, PAROLA, MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, DE ZULUETA, PELELLA, DE MARTINO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Disposizioni in materia di alloggio per i ceti socialmente deboli)

1. I comuni situati nelle aree metropolitane ad alto disagio abitativo possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, o disoccupati, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al precedente comma 1. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1».

68.0.18**Accolto**

VILLONE, DE MARTINO, PELELLA, RECCIA, LAURO

*Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:***«Art. 68-bis.***(Misure per fronteggiare l'emergenza abitativa nel comune di Napoli)*

1. Le disponibilità finanziarie stanziare dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

2. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire».

68.0.19**Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

*Dopo l'articolo 68-quinquies aggiungere il seguente:***«Art. 68-sexies.**

1. Al fine di contribuire all'ulteriore sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, attraverso l'ampliamento delle misure di promozione e di sostegno del medoto cooperativo, i Fondi di cui all'articolo 19, della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono incrementati in misura pari a lire 50 miliardi».

Compensazione U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

68.0.20**Respinto**

CARELLA, DANIELE GALDI, MASCONI, MIGNONE, CAMERINI, BERNASCONI

*Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:***«Art. 68-bis.***(Fondo per il sostegno all'attività di ricerca svolta da ricercatori scientifici portatori di handicap grave)*

1. È istituito in via sperimentale per tre anni presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per il sostegno all'attività scientifica svolta da ricercatori scientifici portatori di *handicap* grave, a carico del quale possono essere erogati, nel limite di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, assegni straordinari a sostegno dell'attività di ricerca e di studio di rilevante interesse scientifico, svolta da ricercatori che siano affetti da disabilità permanente e grave, tale da limitare in misura rilevante l'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso con decreto motivato emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la regione di residenza del ricercatore, e previa comunicazione al Parlamento.

3. L'assegno straordinario è concesso su domanda dell'interessato, indirizzata al Ministro degli affari sociali. L'interessato deve fornire adeguata documentazione della propria attività scientifica, nonché del grave e permanente stato di disabilità. L'interessato deve altresì allegare un programma di massima della propria attività scientifica nel triennio successivo.

4. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegue l'interdizione dai pubblici Uffici. La concessione può essere altresì revocata quando vengano meno i presupposti di cui al comma 1. Il beneficiario dell'assegno deve pertanto trasmettere annualmente al Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica una documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

5. L'importo dell'assegno straordinario è commisurato alle obiettive esigenze dell'attività di ricerca svolta dall'interessato, con riferimento in particolare alla partecipazione ad attività scientifiche a carattere internazionale, e non può, in ogni caso, essere superiore a lire 100 milioni annui.

6. L'assegno straordinario non è in alcun modo computabile, ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nel reddito di coloro che ne usufruiscono ed è compatibile con ogni altro intervento a favore dei portatori di *handicap*».

Conseguentemente alla Tabella A la voce relativa al Fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è modificata come segue:

2001: - 500.000.000;

2002: - 500.000.000;

2003: - 500.000.000.

68.0.21

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Una somma non superiore a 10 miliardi di lire è destinata alle prefetture per finanziamento delle attività di contrasto della pedofilia svolte dai comitati provinciali per la pubblica amministrazione al fine di monitorare il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento sui minori, realizzare banche dati locali, programmare e realizzare azioni comuni di prevenzione e di intervento, anche mediante convenzioni con enti e/o organismi senza scopo di lucro, operanti a livello nazionale da almeno 5 anni ed aventi comprovata esperienza in materia di lotta all'abuso e al maltrattamento di minori. Il ministro dell'interno con propri decreti, definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.0.22

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali di cui alla, legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni è equiparata all'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

68.0.23**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:***«Art. 68-bis.**

1. Sono stanziati 10 miliardi per l'istituzione di osservatori regionali atti a monitorizzare, le qualità di vita, programmi di prevenzione, assistenza e recupero di bambini che hanno subito qualunque forma di abuso. Tali osservatori sono collegati in rete tra loro e con l'Osservatorio Nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 69.**69.2****Respinto**

TIRELLI, MORO,

Al comma 1, sostituire le parole: «500.000» con le seguenti: «600.000».

Segue copertura LNP (v. emend. 2.40).**69.1****Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere all'unico comma:

«Sono altresì previsti assegni per parti plurigemellari, nel limite di 60 mensilità, da erogare nella seguente misura:

- lire 1.000.000 per tre gemelli;
- lire 1.500.000 per quattro gemelli;
- lire 2.000.000 per 5 o più gemelli.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**69.0.1****Respinto**

PASTORE

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379, è inserito il seguente capoverso: "Le singole Casse di previdenza possono stabilire, con apposito regolamento, un'indennità massima, comunque non inferiore all'80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito annuale medio nazionale della rispettiva categoria di appartenenza, quale risulta ai fini fiscali o contributivi, riferito al secondo anno precedente a quello della domanda"».

69.0.2**Respinto**

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 1272, come modificato prima dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e poi sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

"Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e a 26 anni qualora frequentino l'università o abbiano già conseguito la laurea"».

Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - legge n. 537 del 1993 (UPB 211.2.3) è così ridotta:

2001: - 40 miliardi;
2002: - 40 miliardi;
2003: - 40 miliardi.

69.0.3**Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

*(Norme a favore delle persone con sindrome di Down
o con altra grave disabilità)*

1. Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo:

a) sono considerate, con le peculiarità specifiche della disabilità intellettiva, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;

b) sino all'attuazione dell'articolo 24 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in sostituzione della indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dell'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

c) sono inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 legge 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni mediche competenti in materia di inabilità al lavoro potranno valutare, con puntuale e specifica motivazione, i casi particolari di completa inidoneità al lavoro segnalati dal comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della stessa legge. L'esclusione dalle graduatorie è impugnabile avanti il giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità il riconoscimento automatico dei benefici di cui sopra, senza necessità di visita delle previste commissioni mediche istituite presso le AUSL, potrà essere esteso ad altre gravi patologie irreversibili risultante incontrovertibile.

3. I disabili in situazione di gravità:

a) possono cumulare, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo e sociale, la pensione di reversibilità con proventi di attività lavorativa;

b) hanno diritto di precedenza e all'inserimento gratuito, con adeguate misure di sostegno, negli asili lido per la funzione terapeutica, riabilitativa ed educativa svolta da tale servizio;

c) sono esenti da *tickets* sanitari e da costi per ausili collegati alla patologia. Con decreto del Ministro della sanità viene disciplinata l'erogazione attraverso l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi e delle ortesi.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001-2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Art. 70.**70.1****Accolto**

SENESE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997».

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap 7051)

2001: – 5.000;

2002: – 5.000;

2003: –.

70.2**Respinto**

RUSSO SPENA, SALVATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 mila milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kader I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi):

Ministero dell'interno:

2001: – 10;

2002: – 5;

2003: – 5;

Ministero di giustizia:

2001: - 23;

2002: - ;

2003: - .

70.3

Dichiarato inammissibile

TAROLLI

Al comma 4, le parole: «1° gennaio 1967» sono sostituite con: «1° gennaio 1961».

70.4

Respinto

SEMENZATO, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10.000 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di leggi in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kater I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, tabella A, Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

2001: - 10.

70.5

Dichiarato inammissibile

FIGURELLI

Aggiungere il seguente comma 5:

«5. All'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, aggiungere alle parole: "ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche" le parole: "e della criminalità organizzata"».

Aggiungere, quindi il seguente comma 6:

«6. Le norme a favore delle vittime del dovere contenenti disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata sono abrogate».

70.6**Ritirato**

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le somme stanziare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sul capitolo 2384 dell'unità previsionale di base 5.1.2.7 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000 e non impegnate entro il 31 dicembre del medesimo anno, sono conservate per essere impegnate nell'anno 2001. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente legge».

70.0.2 (trasformato in emend. 70.230)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge stessa o di attentati alla sicurezza di soggetti pubblici o privati.

2. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono aggiunte le seguenti: ", anche di natura colposa,".

3. La presente disposizione si applica a tutti gli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi dopo la data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 302».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**70.230****Accolto**

FIGURELLI, RUSSO SPENA, MARINO, SCIVOLETTO, PELELLA, D'ALÌ, AZZOLINI, VEGAS

All'Articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, aggiungere alle parole: «ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» le parole: «e della criminalità organizzata» aggiungere, quindi i seguenti commi 6, 7, 8:

«6. Le norme a favore delle vittime del dovere contenenti disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata sono abrogate.

7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: "l'eventuale involontariato concorso" sono aggiunte le parole ", anche di natura colposa,".

8. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge stessa».

Conseguentemente, all'onere derivante si fa fronte a decorrere dall'anno 2001 con la riduzione corrispondente alla tabella C Ministero delle finanze agenzie fiscali per 4,5 miliardi UPB 2.1.2.9.

70.0.1

Dichiarato inammissibile

GUBERT, LAURO

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Ai prigionieri di guerra negli Stati Uniti d'America tuttora viventi che avevano titolo a beneficiare di quota parte del "Fondo prigionieri" che gli Stati Uniti d'America nel 1949 versarono al Governo Italiano, pari a 26.382.241 dollari USA e che non ne hanno beneficiato per avere il Governo Italiano usato a scopi diversi tale Fondo è riconosciuta la parte di indennizzo loro spettante sulla base dei criteri adottati per la corresponsione del Fondo da parte degli USA, con il recupero della svalutazione monetaria e degli interessi legali. Il Ministero della difesa nel termine di anni uno predispose l'elenco dei beneficiari anche sulla base della documentazione a suo tempo acquisita (note di credito, dette *claims*) e lo trasmette al Ministero del tesoro, il quale provvede al pagamento ai beneficiari entro sei mesi».

Conseguentemente, a copertura dell'onere, all'articolo 87, comma 1, trattandosi di regolazione di debito pubblico almeno a titolo morale verso cittadini, viene inserita, con priorità sulle altre, tale finalità tra quelle elencate ad utilizzo del 10 per cento dei proventi derivanti dalle licenze UMTS.

70.0.3**Dichiarato inammissibile**

NIEDDU

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il riscatto di periodi scoperti di contribuzione previdenziale a carico di coltivatori diretti mezzadri e coloni, è differito al 31 dicembre 2001».

70.0.4

NIEDDU

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Coloro che, avendo patito detenzione, sono stati prosciolti ai sensi degli articoli 314 o 643 del codice di procedura penale, possono usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nei limiti del periodo in cui sono stati ingiustamente detenuti».

70.0.5

NIEDDU

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è abrogato».

Art. 71.**71.2****Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO

All'articolo 71, comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2001» con le altre: «a decorrere dal 1° gennaio 2001».

71.3**Respinto**

MORO, STIFFONI

Al comma 1 dopo il numero: «2000» aggiungere: «previo consenso del datore di lavoro».

71.1**Respinto**

VEGAS

Nel comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti del settore privato» aggiungere le seguenti: «nonché ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.4**In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto**

GUBERT

Nel comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti del settore privato» aggiungere le seguenti: «nonché ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.».

71.5**Respinto**

STANISCIA

Al comma 1 alla fine del primo periodo sopprimere le parole: «e alle forme sostitutive della medesima».

71.6**Respinto**

PIZZINATO, PELELLA

Alla fine del comma 1 sostituire le parole: «...viene meno... fino al termine» con le parole: «il 50 per cento dei contributi versati concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta; il rimanente 50 per cento è destinato alla regione di residenza ed è finalizzato all'assistenza degli anziani non autosufficienti».

71.7**Dichiarato inammissibile**

VIVIANI, PREDA

Al comma 1, aggiungere infine: «Tale facoltà si applica anche agli esercenti le professioni sanitarie nel settore pubblico di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251».

71.8**Respinto**

MORO, STIFFONI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente, al terzo comma, sopprimere tutta la frase da: «Dopo» in poi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.9**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «almeno due anni» con le seguenti: «almeno un anno».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.10**Respinto**

PELELLA, SMURAGLIA, MONTAGNINO, GRUOSSO, DONISE, DE MARTINO, PIZZINATO, DIANA LORENZO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte, ad eccezione che nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise nelle quali detta facoltà è esercitabile una sola volta».

71.11**Respinto**

LUBRANO DI RICCO, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMINO, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sostituire le parole: "di un biennio" con le seguenti: "di un quadriennio"».

71.12**Respinto**

MORO, STIFFONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori anziani che espletano, o hanno espletato nel corso della vita lavorativa, attività usuranti e in virtù delle quali hanno accesso al pensionamento anticipato di anzianità».

71.13**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I professionisti che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia secondo i rispettivi ordinamenti, sono esenti da oneri previdenziali e possono esercitare la propria attività con il solo obbligo di iscrizione all'ordine».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

71.0.1

Respinto

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. Ai fini del pagamento dell'indennità di fine rapporto spettante al personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, occupato presso gli enti locali, non opera il termine di prescrizione decennale dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale n. 108/86.

2. Gli aventi diritto potranno presentare domanda di erogazione della predetta indennità entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dalla liquidazione al personale di cui al comma 1, del trattamento di fine rapporto, in conseguenza del loro passaggio in

ruolo avvenuto dopo il 31/12/83, sono a carico del Ministero dell'Interno, nell'ambito delle risorse disponibili a tale scopo».

71.0.2

Respinto

WILDE, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. I trattamenti pensionistici di vecchiaia liquidati dopo il compimento del 60 anno di età che sono stati decurtati applicando i coefficienti di riduzione di cui alla tabella A allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44, sono riliquidati dal momento della loro erogazione, senza tenere conto dei predetti coefficienti di riduzione.

2. Agli stessi trattamenti competono i supplementi di pensione di cui all'articolo 17 della legge n. 155 del 1981, per gli anni eccedenti il massimo contributivo di 40 anni, da corrispondersi, qualora non concessi, dal momento del pensionamento.

3. La riliquidazione e la attribuzione dei supplementi è disposta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dei titolari dei predetti trattamenti pensionistici di vecchiaia».

Seguono compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

Art. 72.**72.1**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).****72.1 (Nuovo testo)****Accolto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere.***72.2****Accolto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****72.3****Precluso**

RIPAMONTI

*Al comma 1, dopo le parole: «apposita convenzione», aggiungere le seguenti: «senza oneri a carico dello Stato», nonché sopprimere l'ultimo periodo.***72.4****Precluso**

IL GOVERNO

*All'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente», aggiungere le seguenti: «nonché per l'acquisizione di quelle previste nella Convenzione sottoscritta tra l'Enpals e la stessa SIAE».***72.5****Precluso**

PELELLA

Al comma 1, dopo le parole: «per l'acquisizione per le informazioni di cui al periodo precedente», aggiungere le seguenti: «nonché per l'ac-

quisizione di quelle previste nella Convenzione sottoscritta tra l'Enpals e la stessa SIAE».

72.6

Precluso

MONTAGNINO, ZILIO, BONAVITA

Dopo le parole: «di cui al periodo precedente» *aggiungere le seguenti:* «nonché di quelle previste dalla Convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza dell'ENPALS,».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione di cui al comma 1, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le proposte saranno approvate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica entro trenta giorni dal loro ricevimento».

72.7

Precluso

NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassare

Dopo le parole: «di cui al periodo precedente» *aggiungere le seguenti:* «nonché di quelle previste dalla Convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza dell'ENPALS,».

72.8

Precluso

MONTAGNINO, VERALDI, ERROI

Dopo le parole: «di cui al periodo precedente» *aggiungere le seguenti:* «nonché di quelle previste dalla Convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza dell'ENPALS,».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione di cui al

comma 1, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le proposte saranno approvate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica entro trenta giorni dal loro ricevimento».

72.9

Precluso

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al secondo periodo dopo le parole: «di cui al periodo precedente» aggiungere le seguenti: «nonché di quelle previste dalla Convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza dell'ENPALS.».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione di cui al comma 1, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le proposte saranno approvate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica entro trenta giorni dal loro ricevimento».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

72.10

Precluso

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1 aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Le norme sulle quali verrà esercitata la vigilanza contributiva saranno aggiornate sulla base della realtà attuale, riformando *in primis* il decreto legislativo CPS 16 luglio 1947 n. 708 e dando luogo ad una revisione della base contributiva dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria dei tecnici e degli artisti interpretati ed esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago, che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati. Ai tecnici e agli artisti interpreti ed esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago che prestano attività caratterizzata come lavoro intermittente vengono applicate le norme di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 della legge 4 giugno 1973 n. 366. Le norme contenute nei suddetti articoli vengono inserite nella presente legge come parte integrante con le seguenti modifiche:

nelle prime due righe dell'articolo 2 le parole ...(omissis)... "indicate al precedente articolo 1" ...(omissis)... vengono sostituite da: "relative ai tecnici e agli artisti interpreti ed esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago che svolgono lavoro intermittente"».

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

72.11**Precluso**

ROSSI, MORO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«2. Lo schema della convenzione, di cui al comma 1, deve essere sottoposta per il parere alle Commissioni finanze permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

72.12**Precluso**

NAPOLI Roberto, NAVA, CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione di cui al comma 1, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le proposte saranno approvate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica entro trenta giorni dal loro ricevimento».

72.0.19**Respinto**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323)

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dall'articolo 65 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "1997, 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1997, 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "1996, 1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997, 1998, 1999 e 2000"».

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

72.0.1**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MEDURI, MULAS, COLLINO

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323)

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dall'articolo 65 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "1997, 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1997, 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "1996, 1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997, 1998, 1999 e 2000"».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

72.0.4**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323)

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dall'articolo 65 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "1997, 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1997, 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "1996, 1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997, 1998, 1999 e 2000"».

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

72.0.2**Respinto**

MACERATINI, PONTONE, SILIQUINI, BUCCIERO, DEMASI, CARUSO Antonino, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Dopo il 4° comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

"altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli Enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia"».

72.0.3**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Previdenza giornalisti)

1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. - *I.* L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e terzo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.

3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.

4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi

delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".

2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, nella tabella A, ridurre di 5 miliardi annui l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

72.0.5

Respinto

NOVI

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile la frase: "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria" è sostituita dalla seguente: "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata"».

72.0.6

Respinto

NOVI

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 415 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

"Altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia"».

72.0.7**Respinto**

NOVI

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Gli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria affidano in via esclusiva la consulenza e l'assistenza legale agli avvocati dipendenti di uno dei predetti enti.

2. Qualora il numero degli avvocati dipendenti in servizio non sia sufficiente rispetto al numero delle controversie pendenti, si procederà alla stipula di convenzioni onerose con un altro enti tra quelli previsti al comma 1, il quale assicurerà con i suoi avvocati la necessaria assistenza legale.

3. Qualora non sia possibile assicurare un'adeguata difesa all'ente in tutti i processi secondo le modalità previste ai commi 1 e 2, si potrà fare ricorso ad avvocati liberi professionisti.

4. Le convenzioni dovranno prevedere il pagamento, per ogni processo vinto dall'ente, senza condanna alle spese in favore del predetto, di un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

5. Qualora ad uno degli enti previsti dal comma 1 sia conferita, per legge o per convenzione tra le parti, la consulenza legale o la difesa giudiziale per affari, materie o per atti la cui titolarità sostanziale resti in capo ad altro soggetto pubblico o privato, quest'ultimo dovrà corrispondere, per ogni processo vinto o per ogni procedura legale andata a buon fine senza il riconoscimento delle spese e degli onorari a favore dell'ente, un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

6. Gli onorari saranno corrisposti all'ente dal quale dipendono gli avvocati che hanno assicurato la consulenza o la difesa legale. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli accordi sindacali prevederanno le modalità di erogazione ai singoli avvocati delle competenze legali.

7. Gli enti di cui al comma 1 applicheranno, con propri provvedimenti e senza oneri per il bilancio, ad applicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 anche per la consulenza legale e per la difesa giudiziaria afferenti ad affari, materie od atti dei quali siano istituzionalmente titolari ed affidata agli avvocati propri dipendenti».

72.0.8**Respinto**

DE LUCA Michele, DE MARTINO Guido

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:***«Art. 72-bis.**

1. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.

2. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne, l'attività di cui al comma 1 è assicurata alle avvocature esistenti presso altri enti del comparto mediante convenzioni onerose che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici».

72.0.9**Respinto**

DE LUCA Michele

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:***«Art. 72-bis.**

1. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.

2. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne, l'attività di cui al comma 1 è assicurata alle avvocature esistenti presso altri enti del comparto mediante convenzioni onerose che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

3. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quello previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

72.0.10**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTA

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:***«Art. 72-bis.***(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)*

1. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzati ai sensi del presente articolo sono acquisiti al bilancio dell'Ente e concorrono alla formazione dei fondi disponibili"».

72.0.11**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTA

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:***«Art. 72-bis.***(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 le disponibilità liquide dell'INAIL giacenti presso la tesoreria potranno essere progressivamente inserite nei piani d'investimento di cui al comma 1, secondo quote definite di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sulle disponibilità liquide che rimarranno giacenti in tesoreria verrà riconosciuto all'INAIL un rendimento annuale commisurato al tasso di interesse legale».

72.0.12**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTA, CARELLA, SARTO

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:***«Art. 72-bis.***(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, destina la rimanente quota dei fondi di-

sponibili iscritti in bilancio a piani di investimento con previsione di redditività non inferiore al tasso Rendistat.

2. I piani di investimento di cui al comma 1 vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

72.0.13

Respinto

STANISCIÀ, VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 72, aggiungere in fine, il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Per l'attuazione degli interventi sulla prima occupazione giovanile di cui alle leggi della regione Abruzzo n. 63 dell'11 novembre 1986, n. 60 del 1991 e n. 64 del 1990 le società cooperative di giovani all'uopo costituite non sono da considerare datrici di lavoro dei propri soci e sono quindi escluse dal campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n.1422 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e in ogni caso i rapporti instaurati con i propri soci non sono soggetti alla disciplina previdenziale ed assistenziale. La presente norma si applica per l'intero periodo di efficacia delle disposizioni di cui alle predette leggi regionali».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: - 7.000;

2002: - 8.000;

2003: - 6.000.

72.0.14**Respinto**

DE MARTINO Guido, PELELLA, DE LUCA Michele, DONISE, VILLONE

Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Conciliazioni giudiziarie)

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

"Altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia"».

72.0.15**Respinto**

DE MARTINO Guido, PELELLA, DE LUCA Michele, DONISE, VILLONE

Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Soccombenza processuale)

1. All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile la frase: "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria" è sostituita dalla seguente: "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata"».

72.0.16**Respinto**

DE MARTINO Guido, VILLONE, DONISE, PELELLA, DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Consulenza ed assistenza legale degli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria affidano in via esclusiva la consulenza e l'assistenza legale agli avvocati dipendenti di uno dei predetti enti.

2. Qualora il numero degli avvocati dipendenti in servizio non sia sufficiente rispetto al numero delle controversie pendenti, si procederà alla stipula di convenzioni onerose con altro ente tra quelli previsti al

comma 1, il quale assicurerà con i suoi avvocati la necessaria assistenza legale.

3. Qualora non sia possibile assicurare una adeguata difesa dell'ente in tutti i processi secondo le modalità previsti ai commi 1 e 2, si potrà fare ricorso ad avvocati liberi professionisti.

4. Qualora ad uno degli enti previsti dal comma 1 sia conferita, per legge o per convenzione tra le parti, la consulenza legale o la difesa giudiziale per affari, materie o per atti la cui titolarità sostanziale resti in capo ad altro soggetto pubblico o privato, quest'ultimo dovrà corrispondere. Per ogni processo vinto o per ogni procedura legale andata a buon fine senza il riconoscimento delle spese e degli onorari a favore dell'ente, un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

5. Gli onorari saranno corrisposti all'ente dal quale dipendono gli avvocati che hanno assicurato la consulenza o la difesa legale. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli accordi sindacali prevederanno le modalità di erogazione ai singoli avvocati delle competenze legali.

6. Gli enti di cui al comma 1 applicheranno, con propri provvedimenti e senza oneri per il bilancio statale, ad applicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 anche per la consulenza legale e per la difesa giudiziale afferenti ad affari, materie od atti, dei quali siano istituzionalmente titolari ed affidati agli avvocati propri dipendenti».

72.0.17

In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto

BATTAFARANO, DUVA, PELELLA, GRUOSSO

Dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

«14-ter. Il comma ... dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 226, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 1997, all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: 'trasporti e comunicazioni' sono aggiunte le seguenti: 'delle lavanderie industriali'". Restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dal presente comma, valutato in complessive lire 510 milioni, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

14-quater. Le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991».

72.0.18**Respinto**

NOVI

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di assistenza e previdenza obbligatorie affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.

2. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne l'attività di cui al comma 1 è assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

3. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quello previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

72.0.20**Respinto**

MACONI, PIZZINATO, CÒ

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 è abrogato;
- b) il comma 1 dell'articolo 4 è abrogato"».

72.0.21**Dichiarato inammissibile**

FORCIERI

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli aventi diritto che non riuscirono a rispettare la sopra indicata scadenza è previsto una riapertura dei termini

per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data del 1° gennaio 2001"».

72.0.22**Respinto**

PELELLA, SMURAGLIA

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2001 gli enti pubblici non economici destinatari della legge 9 marzo 1989 n. 88 potranno procedere, nei limiti di disponibilità dei propri bilanci ad assumere personale ritenuto indispensabile allo svolgimento delle proprie attività, utilizzando tutti gli strumenti posti a disposizione dalla vigente normativa in materia di contratti di lavoro».

72.0.23**Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO, ZILIO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1) MENSILIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI

1.1. *L'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è modificato come segue:*

«Art. 28. - A decorrere dall'anno 2002, i premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, con periodicità mensile sulla base dell'importo delle retribuzioni relative al mese o al minor periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo del premio mensile ovvero del minor periodo sulla base degli altri elementi necessari per il calcolo comunicati dall'Istituto assicuratore, con possibilità di portare in detrazione le somme a suo credito per le prestazioni anticipate ai sensi del successivo art. 70 ed altri importi ammessi al conguaglio.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei premi è obbligato a presentare, con periodicità mensile ed entro i termini fissati per il pagamento, una denuncia riepilogativa contenente l'indicazione delle retribuzioni relative al mese o al minor periodo di riferimento, dei premi o contributi di assicurazione dovuti e degli importi a suo credito ammessi al conguaglio.

Detta denuncia deve essere resa in forma unificata con quella prevista dalle disposizioni che disciplinano le corrispondenti denunce da presentare all'INPS».

1.2. *L'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è modificato come segue:*

«Art. 44. - Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione, da parte dell'INAIL, degli elementi di calcolo del premio.

Il pagamento del premio per i mesi successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il giorno 16 del mese seguente a quello cui lo stesso si riferisce.

Per i premi speciali unitari di cui all'articolo 42 nonché per i premi mensili di importo inferiore alla misura determinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono essere fissate periodicità di pagamento diverse da quella stabilita dal precedente articolo 28, comma 1.

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'istituto.

L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze.

1.3. *I criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti sono stabiliti, su delibera dei Consigli di amministrazione dell'INAIL e dell'INPS, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con apposita convenzione, da stipularsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui al precedente comma, l'INAIL e l'INPS regolamentano i propri rapporti definendo altresì le modalità tecniche per lo scambio di dati.*

2. ANTICIPAZIONE DELLA INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

L'articolo 70 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° luglio 2001, i datori di lavoro tenuti ad anticipare l'indennità di malattia secondo le procedure previste dalla normativa che disciplina l'erogazione di detta prestazione a carico dell'INPS, sono altresì tenuti ad anticipare al lavoratore infortunato o tecnopatico l'ammontare dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea dovuta ai sensi del presente Titolo, secondo le istruzioni dell'Istituto assicuratore.

L'ammontare delle indennità in tal modo anticipato è portato a conguaglio con il versamento mensile dei premi effettuato secondo le modalità previste dal precedente articolo 28 e, nell'eventualità di ridotta ca-

pienza del corrispondente versamento contributivo, con il versamento unificato di imposte ovvero di altre contribuzioni previdenziali».

3. CRITERI DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Il primo e secondo comma dell'articolo 116 del testo unico n. 1124 del 1965 sono sostituiti dai seguenti:

«Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non si faccia ricorso - ai sensi del successivo articolo 118 a retribuzioni medie o convenzionali, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva corrisposta all'infortunato nel mese solare precedente l'infortunio - risultante dai dati salariali indicati dal datore di lavoro nella denuncia di infortunio e determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 29 e successive modifiche ed integrazioni - moltiplicata per dodici.

Qualora l'infortunato durante il mese solare precedente l'infortunio non abbia prestato la sua opera in modo continuativo, la retribuzione percepita per le giornate lavorate è rapportata all'intero mese e la retribuzione annua è valutata moltiplicando detta retribuzione per dodici.

Nell'ipotesi in cui l'infortunato, nel periodo considerato, abbia lavorato presso più datori di lavoro, la retribuzione mensile è calcolata tenendo conto di quanto percepito proporzionalmente alle giornate lavorate presso ciascun datore di lavoro».

L'articolo 117 del testo unico n. 1124 del 1965 è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - Per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea, quando non si faccia ricorso - ai sensi del successivo articolo 118 - a retribuzioni medie o convenzionali, la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 25 la retribuzione del mese solare precedente l'infortunio, calcolata secondo i criteri indicati per la liquidazione della rendita per inabilità permanente».

4. MODIFICHE DI TERMINI PER LE DENUNCE DEI DATORI DI LAVORO

A decorrere dal 1° marzo 2001 l'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è modificato come segue:

«Art. 12. - I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori. I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le suc-

cessive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non é richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

Entro la data del 28 febbraio 2001, l'INAIL provvede alla definizione di nuove modalità per le denunce sopra richiamate, prevedendo la sistematica utilizzazione di strumenti di collegamento in rete nonché adeguate forme di integrazione fra la denuncia di esercizio e le denunce nominative dei lavoratori assicurati di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000».

5. NUOVE MODALITÀ DI DENUNCIA DI INFORTUNIO E DI TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI

«A decorrere dal 1° luglio 2001 cessa l'obbligo della denuncia degli infortuni salvo che per quelli da cui sia derivata la morte del lavoratore – all'autorità di Pubblica Sicurezza da parte dei datori di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54 del Testo unico n. 1124 del 1965.

Dalla stessa data l'INAIL rende disponibili – sulla base delle denunce ad esso pervenute – in via telematica o con strumenti informatici – le informazioni sugli infortuni sul lavoro individuati dall'articolo 54 del richiamato Testo unico n. 1124 del 1965, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro degli Interni di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

Fermo restando il disposto dell'articolo 53 del Testo unico n. 1124 del 1965, a decorrere dal 1° luglio 2001 i datori di lavoro segnalano all'INAIL tutti gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno per i quali le vigenti disposizioni prevedano la tenuta del Registro infortuni, indipendentemente dalla ricorrenza dell'obbligo assicurativo.

Con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro degli interni, sono fissate le modalità ed i termini di segnalazione – in via telematica o informatica – ed i dati da comunicare nonché modi e termini con cui l'INAIL rende disponibili le banche dati così alimentate per i soggetti pubblici interessati, nonché – limitatamente agli infortuni di competenza – per i singoli datori di lavoro.

Dalla data di effettiva attivazione del servizio informativo di cui al precedente comma – accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cessa l'obbligo per i datori di lavoro della tenuta dell'apposito Registro infortuni, sostituito a fini di verifica dalla raccolta delle segnalazioni all'Istituto assicuratore secondo modalità definite dal predetto decreto».

6. ESENZIONE DALLE IMPOSTE DEI VERSAMENTI DELL'INAIL AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 24 DEL DECRETO N. 38 DEL 2000

«Le contribuzioni ed i finanziamenti versati ai datori di lavoro dall'INAIL ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del decreto legislativo n.38 del 2000 e dell'articolo 24 dello stesso decreto sono esenti da imposte».

7. ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI PER LAVORATORI DISABILI ASSUNTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 68 DEL 1999

«A titolo sperimentale, nel corso dell'esercizio 2001, i datori di lavoro che assumano lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono esonerati dalla corresponsione del relativo premio all'INAIL».

8. SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 51 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1124 DEL 1965

«È abrogato l'articolo 51 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

9. ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI PUBBLICI DIPENDENTI

All'articolo 127 del testo unico n. 1124 del 1965 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ferme restando le disposizioni dei precedenti commi, le Pubbliche amministrazioni comunicano mensilmente all'INAIL il codice fiscale, qualifica e mansioni dei lavoratori assunti e soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In sede di prima applicazione, le amministrazioni pubbliche segnalano, entro i termini fissati dall'Istituto assicuratore unitamente alle modalità di segnalazione, i dati relativi ai dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo in servizio alla data indicata dall'Istituto assicuratore.

Con convenzione stipulata ai sensi della legge n. 241 del 1990 INAIL e INPDAP definiscono, d'intesa con il Ministero della funzione pubblica, modalità di acquisizione delle informazioni sui lavoratori assicurati che evitino doppie segnalazione da parte delle amministrazioni interessate.

Le amministrazioni pubbliche che utilizzano particolari forme di gestione di cui al precedente secondo comma adempiono all'obbligo di segnalazione degli infortuni sul lavoro di cui ai precedenti commi comunicando – con modalità che utilizzino tutte le tecnologie comunicative, definite dal Ministero della funzione pubblica – all'Istituto assicuratore il codice fiscale del lavoratore interessato ed il numero di giornate di prognosi entro i termini fissati dal presente articolo».

10. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

«All'articolo 76 del testo unico n. 1124 del 1965, sono abrogate, al primo rigo, le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a"».

11. DENUNCIA INFORTUNI LAVORATORI AGRICOLI

«Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi valgono, ai fini della denuncia degli infortuni

sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel Titolo primo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni».

12. PROROGA DEL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE N. 144 DEL 1999

«Il termine previsto per rettificare ed adeguare le disposizioni emanate in base alla delega di cui all'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2001».

13. LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223

«Gli articoli 8 – comma 2 – 20 e 25 – comma 9 – della legge 23 luglio 1991, n. 223 vanno interpretati nel senso che le agevolazioni contributive ivi previste non si applicano ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

72.0.24

Respinto

PELELLA, SMURAGLIA, BATTAFARANO, GRUOSSO, DUVA, MONTAGNINO, MANZI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)

«1. Per realizzare l'effettiva garanzia – riaffermata dall'articolo 57 della legge n. 833 del 1978 – per gli infortuni sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali – ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico n. 1124 del 1965, modificati dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 38 – le Regioni definiscono con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.

Le convezioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente Stato-Regioni, inquadrano l'erogazione delle prestazioni sopra richiamate nell'ambito della programmazione sanitaria e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione ed accreditamento per i servizi sanitari».

72.0.25**Respinto**

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 72-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 72-ter.

(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)

1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.

2. A tal fine gli enti – secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico – stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, finalizzate, fra l'altro, a:

– esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;

– utilizzare – nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni – graduatorie di idonei di prove di selezione effettuate da uno degli enti;

– concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle Pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;

– prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.

3. Con le stesse finalità, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.

4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi di direzione politica entro il 30 aprile 2001.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 88 del 1989 la cui applicazione è stata estesa dal comma 4 dell'articolo 55 della stessa legge e dall'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 479 del 1994 – e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23 della legge n. 127 del 1997, per consentire a INPS, INPDAP e INAIL di predisporre ad approvare in via definitiva, fissandone anche l'esecutività, bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e o le modifiche legislative dettate dalla "Legge finanziaria" dello Stato, i predetti Istituti – fermo restando l'esercizio finanziario ad anno solare – approvano i bilanci di previsione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

6. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio».

72.0.26

Respinto

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MISSERVILLE, MUNDI, CIMMINO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-ter.

(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)

1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.

2. A tal fine gli enti – secondo i criteri generali fissati con Decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico – stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, finalizzate, fra l'altro, a:

- esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;
- utilizzare – nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni – graduatorie di idonei di prove di selezione effettuate da uno degli enti;
- concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle Pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;
- prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.

3. Con le stesse finalità, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.

4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi di direzione politica entro il 30 aprile 2001.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4° dell'articolo 20 della legge n. 88 del 1989 la cui applicazione è stata estesa dal comma 4 dell'articolo 55 della stessa legge e dall'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 479 del 1994 – e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23 della legge n. 127 del 1997, per consentire a INPS, INPDAP e INAIL di predisporre ad approvare in via definitiva, fissandone anche l'esecutività, bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e o le

modifiche legislative dettate dalla "Legge finanziaria" dello Stato, i predetti Istituti - fermo restando l'esercizio finanziario ad anno solare - approvano i bilanci di previsione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

6. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio».

72.0.27

Dichiarato inammissibile

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 72-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 72-quater.

(Comitati regionali e provinciali degli enti previdenziali)

1. Sono organi territoriali di INPS, INPDAP e INAIL I Comitati regionali e provinciali.

2. Il numero dei componenti dei Comitati, comprensivo di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante della Regione, è fissato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che prevederà idonea rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle altre categorie di utenti specifiche di ciascun ente. Resta confermata la presenza, nei Comitati regionali e provinciali dell'INPS, di un funzionario, rispettivamente, della Ragioneria regionale e provinciale dello Stato.

3. Nei sessanta giorni successivi al decreto di cui la precedente comma, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro determinano la ripartizione di ciascuna rappresentanza fra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e locale.

4. I membri dei Comitati - compresi i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della Regione - sono nominati con decreto: del Ministro del lavoro, per i comitati regionali; del prefetto, per quelli provinciali.

5. Qualora le organizzazioni aventi diritto non provvedano nel termine fissato, alle designazioni, il Ministro ed il prefetto hanno facoltà di provvedere direttamente in loro sostituzione.

6. I membri dei comitati durano in carica per un quadriennio, possono essere confermati per una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche se nominati in sostituzione di altri membri.

7. I comitati sono convocati dai rispettivi Presidenti che stabiliscono l'ordine del giorno.

8. I comitati, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, operano nelle materie e con le modalità stabilite con delibera dei rispettivi Consigli di indirizzo e vigilanza. Restano confermate le disposizioni dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

10. Fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati restano in carica quelli già costituiti con le relative competenze».

72.0.28

In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-quater.

(Comitati regionali e provinciali degli enti previdenziali)

1. Sono organi territoriali di INPS, INPDAP e INAIL I Comitati regionali e provinciali.

2. Il numero dei componenti dei Comitati, comprensivo di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante della Regione, è fissato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che prevederà idonea rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle altre categorie di utenti specifiche di ciascun ente. Resta confermata la presenza, nei Comitati regionali e provinciali dell'INPS, di un funzionario, rispettivamente, della Ragioneria regionale e provinciale dello Stato.

3. Nei sessanta giorni successivi al decreto di cui la precedente comma, le direzioni regionali e provinciali del lavoro determinano la ripartizione di ciascuna rappresentanza fra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e locale.

4. I membri dei Comitati - compresi i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della Regione - sono nominati con decreto: del Ministro del lavoro, per i comitati regionali; del prefetto, per quelli provinciali.

5. Qualora le organizzazioni aventi diritto non provvedano nel termine fissato, alle designazioni, il Ministro ed il prefetto hanno facoltà di provvedere direttamente in loro sostituzione.

6. I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio, possono essere confermati per una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche se nominati in sostituzione di altri membri.

7. I Comitati sono convocati dai rispettivi Presidenti che stabiliscono l'ordine del giorno.

8. I Comitati, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, operano nelle materie e con le modalità stabilite con delibera dei rispettivi Consigli di indirizzo e vigilanza. Restano confermate le disposizioni dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

10. Fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati restano in carica quelli già costituiti con le relative competenze».

«72.0.29**Respinto**

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 72-quinquies.

(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)

1. A partire dall'anno 2001 l'INAIL, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, destina la rimanente quota dei fondi disponibili iscritti in bilancio a piani di investimento con previsione di redditività non inferiore al tasso Rendistat.

2. I piani d'investimento di cui al comma 1 vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. A partire dall'anno 2001 le disponibilità liquide dell'INAIL giacenti presso la tesoreria potranno essere progressivamente inserite nei piani d'investimento di cui al comma uno, secondo quote definite di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sulle disponibilità liquide che rimarranno giacenti in tesoreria verrà riconosciuto all'INAIL un rendimento annuale commisurato al tasso di interesse legale.

4. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono acquisiti al bilancio dell'Ente e concorrono alla formazione dei fondi disponibili"».

72.0.30**Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 72-quinquies.

(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)

1. A partire dall'anno 2001 l'INAIL, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, destina la rimanente quota dei fondi disponibili iscritti in bilancio a piani di investimento con previsione di redditività non inferiore al tasso Rendistat.

2. I piani d'investimento di cui al comma 1 vengono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. A partire dall'anno 2001 le disponibilità liquide dell'INAIL giacenti presso la tesoreria potranno essere progressivamente inserite nei piani d'investimento di cui al comma uno, secondo quote definite di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sulle disponibilità liquide che rimarranno giacenti in tesoreria verrà riconosciuto all'INAIL un rendimento annuale commisurato al tasso di interesse legale.

4. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono acquisiti al bilancio dell'Ente e concorrono alla formazione dei fondi disponibili"».

72.0.31

In parte dichiarato inammissibile

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-sexies

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è così modificato:

"1. Al comma 2, le parole: 'i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati' sono sostituite dalle seguenti: 'i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciate'.

2. Al comma 2, lettera *a*), secondo periodo, le parole: 'pari o superiore al 6 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari o superiore al 5 per cento'.

3. Al comma 2, lettera *b*), gli ultimi due periodi dopo le parole: 'ri-collocabilità dello stesso' sono sostituiti dal seguente: 'Per la determinazione con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione'.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è approvata la 'tabella indennizzo danno biologico' integrativi di quella pubblicata con decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

5. Le disposizioni di cui sopra e la 'tabella integrativa indennizzo danno biologico' si applicano ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro

e a malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000"».

72.0.32

In parte dichiarato inammissibile, in parte respinto

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-septies

(Misure in materia di assicurazione infortuni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 327. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione all'attuazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 327. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione all'attuazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così sostituito:

"Articolo 10. - L'assicurazione a norma del testo unico esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile quando l'evento lesivo tutelato sia stato causato da fatto costituente reato perseguibile d'ufficio commesso dal datore di lavoro o da persone del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali vigenti all'epoca del fatto medesimo.

Permane l'esonero della responsabilità civile quando l'evento lesivo tutelato sia dipeso esclusivamente dal mancato rispetto da parte dell'infortunato, dovuto a sua libera scelta, delle misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si fa luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate.

Agli effetti dei precedenti commi quarto e quinto l'indennità di infortunio è rappresentata dall'ammontare delle prestazioni economiche temporanee, dai ratei di rendita erogati, dal valore capitale della rendita medesima e da ogni altra somma liquidata in capitale.

L'istituto assicuratore deve essere posto in grado di partecipare al procedimento penale promosso per l'accertamento della eventuale responsabilità del datore di lavoro o di persone del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile".

4. Dopo il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono aggiunti i seguenti commi:

"Ferme restando le disposizioni di cui al libro I, titolo I, capo II, il codice di procedura penale, ai soli fini del diritto di regresso l'esercizio della relativa azione in sede civile è subordinato alla definizione dell'azione penale di accertamento del fatto costituente reato di cui al precedente articolo 10, secondo comma, che riveste carattere pregiudiziale.

L'Istituto non può agire in via di regresso se il fatto si concreta nella esclusiva violazione dell'articolo 2087 del codice civile, salvo che il comportamento causativo del danno sia tenuto con dolo o colpa grave.

Nei casi in cui permane la responsabilità civile, l'Inail esercita l'azione di regresso per il recupero delle prestazioni erogate nei limiti del danno civile risarcibile calcolato tenendo conto dell'eventuale concorso di colpa dell'assicurato.

L'importo di cui al primo comma è comunque ridotto nel caso in cui il datore di lavoro provi di aver rispettato, in ciascuno dei tre anni precedenti l'evento dannoso, le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. A tal fine sono presi in considerazione i documenti da cui risulti che, a seguito di accesso dell'organo di vigilanza, non siano state riscontrate violazioni o che, se riscontrate, il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini alle conseguenti prescrizioni, nonchè ogni altra utile documentazione esibita dal datore di lavoro medesimo.

L'Istituto assicuratore non ha diritto di regresso contro il lavoratore autonomo incorso in evento lesivo"».

72.0.33**Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:***«Art. 72-bis.**

1. L'articolo 2, comma 3, della legge n. 196 del 1997, è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che abbiano almeno 50 soci e tra essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore a un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso"».
